



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 63/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE AL SIG. ANTONIO ANGELUCCI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, VOLTE AD ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLA PROPRIETA' E DELLE CONNESSE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE, CONCERNENTI LE SOCIETÀ EDITORIALE LIBERO S.R.L. ED EDIZIONI RIFORMISTE SOCIETÀ COOPERATIVA DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 39/10/ISP

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 febbraio 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “*Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento*”, nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 recante “*Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e, in particolare, l’allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, recante “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, applicabile con il regime temporale specificato all’art. 22, comma 2;

VISTA la relazione del 19 novembre 2009 redatta dal Nucleo Polizia Tributaria Roma all’esito delle verifiche effettuate per conto del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza;

VISTA la relazione del 15 aprile 2010 del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza presso l’Agcom (di seguito, “Nucleo Speciale della GdF presso l’Agcom”) che ha dato seguito alla richiesta di collaborazione trasmessa dal Servizio Ispettivo e Registro in data 30 novembre 2009;

SENTITI in audizione, in data 17 giugno 2010, il rappresentante legale ed il Direttore Generale della società Editoriale Libero s.r.l., assistiti dallo Studio Legale Libonati;

VISTO il parere reso dal Servizio Giuridico, in data 18 giugno 2010, avente ad oggetto “*Accertamenti in materia di controllo di imprese editrici*”;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 39/10/ISP del 19 luglio 2010 ed il relativo verbale di accertamento notificati dal Nucleo

5



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Speciale della GdF presso l'Agcom, in data 26 luglio 2010, alla società EDITORIALE LIBERO S.R.L. - C.F. 06823221004 - avente sede legale in Roma (RM), Via dei Valeri n. 1, alla società EDIZIONI RIFORMISTE SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 06807831000 - avente sede legale in Roma (RM), Via delle Botteghe Oscure n. 6, alla FONDAZIONE SAN RAFFAELE - C.F. 96397960582 - avente sede legale in Roma (RM), Via Fermo Ognibene n. 25, al sig. ANTONIO ANGELUCCI - C.F. NGLNTN44P16I326E - residente in Roma (RM), Via D'Aracoeli n. 4, al sig. GIAMPAOLO ANGELUCCI - C.F. NGLGPL71E24H501E -, residente in Roma (RM), Via D'Aracoeli n. 4, e, in data 27 luglio 2010, alla società FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A. - C.F. 08534600583 - avente sede legale in Roma (RM), Via Marche n. 1, nonché alla società T.H. S.A. (R.C.S. Luxembourg B 46.892, in precedenza già denominata anche "Tosinvest S.A."), avente sede legale in Lussemburgo (L - 2449), Boulevard Royal n. 8 - 4ème étage;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 39/10/ISP del 19 luglio 2010 ed il relativo verbale di accertamento che il Servizio Ispettivo e Registro provvedeva a notificare, in data 30 luglio 2010, alla società SPA DI LANTIGOS S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 68.409, in precedenza denominata anche "Spa Di Antonio et Giampaolo Angelucci S.C.A" e "SPA DI ANTONIO ANGELUCCI S.A.P.A. S.C.A."), avente sede legale in Lussemburgo (L - 2449), Boulevard Royal n. 8 - 4ème étage, data la necessità, rappresentata dal Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom, di effettuare la notifica con posta internazionale a mezzo raccomandata A/R ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 che disciplina la notifica all'estero di documenti in materia amministrativa;

VISTE le memorie difensive *ex art.* 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositate presso la sede di Roma dell'Autorità ed acquisite, relativamente alla società Finanziaria Tosinvest S.p.A. e ai sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci, in data 23 agosto 2010, relativamente alla società Editoriale Libero s.r.l. e alla Fondazione San Raffaele, in data 23 agosto 2010, relativamente alla società Edizioni Riformiste Società Cooperativa, in data 25 agosto 2010, nonché relativamente alla società SPA di Lantigos S.C.A., in data 9 settembre 2010;

SENTITI in audizione, in data 13 ottobre 2010, il rappresentante legale della società Editoriale Libero s.r.l. - assistito dallo Studio Legale Libonati presente, altresì, per delega della Fondazione San Raffaele - ed il rappresentante legale della società Edizioni Riformiste Società Cooperativa - assistito dallo Studio Legale e Tributario Carleo -, nonché, in data 14 ottobre 2010, il rappresentante legale della società Finanziaria Tosinvest S.p.A., assistito dallo Studio Legale D'Amelio Sciacca e Associati, con delega della SPA di Lantigos S.C.A. e dei sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci;

VISTI i verbali delle audizioni del 13 e 14 ottobre 2010 ed i relativi allegati;

h



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la documentazione depositata presso la sede di Roma dell'Autorità, in data 21 ottobre 2010, dalla società Editoriale Libero s.r.l. e dalla Fondazione San Raffaele, dalla società Edizioni Riformiste Società Cooperativa, nonché dalla società Finanziaria Tosinvest S.p.A.;

VISTA la documentazione successivamente depositata presso la sede di Roma dell'Autorità, in data 3 novembre 2010, dalla società Editoriale Libero s.r.l. ad integrazione di quella prodotta in data 21 ottobre 2010;

VISTA la delega trasmessa in data 24 gennaio 2011 dal Prof. Avv. Giuseppe Guizzi rilasciata dai sig.ri Arnaldo Rossi e Vincenzo Mariscotti, rispettivamente legali rappresentanti dell'impresa editrice Editoriale Libero s.r.l. e della Fondazione San Raffaele, in sostituzione del Prof. Avv. Berardino Libonati;

VISTA la documentazione inviata in data 28 gennaio 2011 dallo Studio Legale D'Amelio Sciacca e Associati per conto della società Finanziaria Tosinvest S.p.A.;

VISTA la documentazione inviata in data 28 gennaio 2011 dal Prof. Avv. Giuseppe Guizzi nell'interesse dell'impresa editrice Editoriale Libero s.r.l.;

SENTITI in audizione congiunta, in data 31 gennaio 2011, il rappresentante legale della società Edizioni Riformiste Società Cooperativa - assistito dallo Studio Legale e Tributario Carleo - ed il rappresentante legale della società Finanziaria Tosinvest S.p.A., assistito dallo Studio Legale D'Amelio Sciacca e Associati;

SENTITI in audizione congiunta, in data 3 febbraio 2011, il rappresentante legale della società Editoriale Libero s.r.l. - assistito dallo Studio Legale Giuseppe Guizzi presente, altresì, per delega della Fondazione San Raffaele - ed il rappresentante legale della società Finanziaria Tosinvest S.p.A., assistito dallo Studio Legale D'Amelio Sciacca e Associati;

VISTI i verbali delle audizioni del 31 gennaio 2011 e del 3 febbraio 2011, nonché i relativi allegati;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra istituzioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (di seguito, "DIE"), competente all'erogazione dei contributi all'editoria, chiede, ogni anno, all'Autorità di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. tra le imprese editrici

W



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

richiedenti i contributi ai sensi della legge n. 250 del 1990. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 11-ter, *“i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano”* e, per gli effetti di cui al comma 574 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, *“tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi”*. Al fine di effettuare tali verifiche, il Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità interroga le banche dati a disposizione in ordine alle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione (di seguito, “il Registro”) dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti. In caso siano necessari approfondimenti, anche su istanza del DIE, si richiede la collaborazione del Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom per accertare eventuali elementi di fatto non altrimenti riscontrabili dalle banche dati oggetto di consultazione.

2. In data 28 novembre 2008, nel corso delle verifiche relative alle richieste di contributi all'editoria per l'anno 2007, il DIE comunicava al Servizio Ispettivo e Registro di aver appreso da notizie di stampa di possibili collegamenti tra le società C.E.L. Cooperativa Editoriale Libero s.c.a.r.l. (poi, Editoriale Libero s.r.l.) ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, rispettivamente per le testate *“Opinioni Nuove - Libero Quotidiano”* e *“Il Nuovo Riformista”* chiedendo, al contempo, di svolgere ulteriori approfondimenti.
3. In riscontro alla richiesta del DIE, il Servizio Ispettivo e Registro, con nota del 2 dicembre 2008, nel comunicare che dalle verifiche cartolari non si riscontravano elementi denotanti situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra le imprese editrici, suggeriva allo stesso di avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza per verificare la sussistenza di situazioni di controllo o collegamento di fatto, non desumibili dai dati presenti nel Registro tenuto dall'Autorità.
4. Successivamente, a seguito della pubblicazione dell'articolo su *“Milano Finanza”* del 17 dicembre 2008, nel quale si affermava che la *“Finanziaria Tosinvest S.p.A. e la Tosinvest Editoria cui fanno capo la proprietà e la gestione dei quotidiani Libero e Riformista”* avevano deliberato il progetto di fusione per incorporazione della seconda società nella prima e che la Tosinvest Editoria S.p.A. era stata ricapitalizzata per 14 milioni di euro, liquidità che sarebbe servita per il lancio della testata *Il Nuovo Riformista*, con note del 24 dicembre 2008, il Servizio Ispettivo e Registro chiedeva alle imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa chiarimenti in merito alla sussistenza di situazioni di controllo o collegamento tra le stesse e con la società proprietaria delle testate. In



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

considerazione dell'operazione di fusione per incorporazione della Edizioni Il Riformista s.r.l. e della Società di Partecipazioni Editoriali - S.P.E. s.r.l. (società allora proprietarie delle testate) nella Tosinvest Editoria S.p.A., avvenuta in data 16 ottobre 2008, e della successiva fusione per incorporazione della Tosinvest Editoria S.p.A. nella Finanziaria Tosinvest S.p.A., avvenuta in data 1° aprile 2009, si rendeva, infatti, meritevole di attenzione la circostanza che la proprietà delle testate "*Libero*" e "*Il Riformista*" fosse riconducibile al medesimo soggetto, la Finanziaria Tosinvest S.p.A., pur essendo le due testate gestite da due diverse imprese editrici, rispettivamente, dalla Editoriale Libero s.r.l. e dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa.

5. Al riguardo, Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, con note pervenute rispettivamente il 23 gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009, negavano la sussistenza di situazioni di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 c.c..
6. In data 15 maggio 2009, il DIE trasmetteva l'elenco delle imprese editrici richiedenti i contributi all'editoria, per l'anno 2008, ai sensi della legge n. 250 del 1990 per le verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali ipotesi di controllo o collegamento tra le stesse. L'esito delle verifiche effettuate sui dati del Registro, relativamente ad Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, veniva comunicato al DIE il 27 ottobre 2009, invitando nuovamente lo stesso ad attivare il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza per gli approfondimenti su situazioni e rapporti economici rilevanti ai fini dell'applicazione della legge n. 416 del 1981.
7. In data 20 novembre 2009 si teneva una riunione presso il DIE nel corso della quale si conveniva che le verifiche relative agli assetti proprietari delle imprese editrici richiedenti i contributi sarebbero state effettuate dal Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom, mentre i restanti accertamenti sarebbero stati svolti dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza.
8. Alla luce di quanto convenuto, il Servizio Ispettivo e Registro chiedeva, il 30 novembre 2009, la collaborazione del Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom allo scopo di accertare la sussistenza di eventuali elementi rilevanti per la configurabilità di ipotesi di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c..
9. Successivamente, in data 25 gennaio 2010, il DIE trasmetteva le relazioni del Nucleo Polizia Tributaria Roma della Guardia di Finanza (del 24 settembre e del 19 novembre 2009) relative alle verifiche già richieste dal medesimo DIE in merito alle ipotesi di controllo o collegamento tra Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10. In data 19 aprile 2010, il Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom inviava la propria relazione dove si legge che "Le conclusioni del Nucleo di Polizia Tributaria già forniscono un possibile esito alle domande di verifica dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", il quale, nella relazione del 19 novembre 2009, aveva ritenuto sussistenti situazioni di controllo da parte della società Finanziaria Tosinvest S.p.A., proprietaria delle testate giornalistiche, e della famiglia Angelucci, nei confronti delle imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Reformiste Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettere b) ed e), della legge n. 416 del 1981.
11. Facendo seguito alla richiesta di Editoriale Libero s.r.l., il 17 giugno 2010 venivano auditi, presso la sede di Roma dell'Autorità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (sig. Arnaldo Rossi) ed il Direttore Generale (sig. Stefano Cecchetti) dell'impresa editrice.
12. Sulla base degli accertamenti svolti dai Nuclei Speciali della Guardia di Finanza, delle risultanze dell'audizione e del parere reso dal Servizio Giuridico dell'Autorità il 18 giugno 2010, il Servizio Ispettivo e Registro avviava, in data 19 luglio 2010, con separati atti di contestazione, il procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP nei confronti delle società Editoriale Libero s.r.l., Edizioni Reformiste Società Cooperativa, Finanziaria Tosinvest S.p.A., T.H. S.A., SPA di Lantigos S.C.A., della Fondazione San Raffaele e dei sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci.
13. In data 4 agosto 2010, si dava corso, presso la sede di Napoli dell'Autorità, all'accesso agli atti del procedimento, mediante presa visione ed estrazione di copie della documentazione ritenuta accessibile, da parte di Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Reformiste Società Cooperativa.

II. IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

14. Una compiuta disciplina legislativa dell'impresa editoriale è stata introdotta nell'ordinamento dalla legge n. 416 del 1981. Con essa è stata data attuazione all'art. 21, comma 5, della Costituzione che consente al legislatore di stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. La norma costituzionale, posta a garanzia del diritto dei cittadini ad essere informati, è stata tradotta dal legislatore in una serie di disposizioni volte ad assicurare la trasparenza degli assetti societari e delle fonti di finanziamento così da rendere pienamente conoscibili gli interessi economici sottostanti al settore dell'informazione.
15. Di fondamentale importanza sono le disposizioni con le quali è stato istituito il Registro nazionale della stampa e sono stati previsti i connessi obblighi di comunicazione; esse costituiscono un apparato normativo essenziale per assicurare la massima pubblicità e conoscibilità degli assetti proprietari delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

imprese così da realizzare un efficace controllo sulla sussistenza di posizioni dominanti e sulla corretta erogazione dei contributi statali a favore dell'editoria.

16. Le attribuzioni in materia di tenuta del Registro e di disciplina degli obblighi di comunicazione sono state esercitate dapprima dal Garante per l'attuazione della legge 31 luglio 1997 n. 249 e successivamente dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria. Compete ora a questa Autorità, ai sensi dell'art. 1 comma 6, lettera a), n. 5), della legge n. 249 del 1997, la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e la disciplina regolamentare dei connessi obblighi a carico delle imprese.
17. Il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro è stato adottato con delibera n. 236/01/CONS, poi integralmente sostituito dal vigente Regolamento, approvato con la delibera n. 666/08/CONS, che trova applicazione a decorrere dal 1° marzo 2009. Nel Regolamento sono indicati i soggetti obbligati all'iscrizione, le modalità di organizzazione e tenuta del medesimo, le condizioni e le modalità di iscrizione ad esso, la disciplina delle comunicazioni rilevanti e delle cancellazioni. Per ciò che qui interessa il Regolamento vigente, all'art. 8 (rubricato "Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti"), prescrive l'obbligo, per i soggetti che al momento dell'iscrizione controllino - o acquisiscano successivamente il controllo di - uno o più soggetti obbligati all'iscrizione al Registro, di darne specifica comunicazione entro 30 giorni, mediante una dichiarazione da redigersi secondo un apposito modulo. La dichiarazione deve contenere l'indicazione del fatto o negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché l'elenco dei soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto al voto. Tali obblighi di comunicazione si applicano, per espressa previsione normativa dell'art. 10 del Regolamento, anche ad ogni modificazione dei fatti, negozi e accordi oggetto di dichiarazione.
18. Le disposizioni, che impongono obblighi di comunicazione ai fini dell'iscrizione nel Registro sono presidiate a livello sanzionatorio dai commi da 29 a 32 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997, come dispone l'art. 24 del Regolamento. Come noto, il comma 29 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997 dispone, infatti, testualmente: "*I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 c.c.*". L'art. 2621 c.c., a sua volta, elenca i comportamenti che integrano il reato di false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, e commina per tali reati la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 2 a 20 milioni di vecchie lire, salvo che il fatto costituisca più grave reato (il richiamo dell'art. 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997 all'art. 2621 c.c. è operato solo ai fini della determinazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della pena, e non anche ai fini della applicazione della disciplina ivi contenuta).

19. Per il tema di cui trattasi, è bene poi rammentare che il fenomeno del controllo societario è individuato e qualificato nei diversi settori in modo vario ed articolato, così da non consentire di enucleare una nozione unitaria.
20. Sul tema dell'individuazione e della disciplina del controllo societario è, tuttavia, significativo che, proprio la già citata legge n. 416 del 1981, attuativa dell'art. 21 della Costituzione, all'art. 1, comma 8, pur mantenendo fermo il richiamo alla nozione di controllo accolta dal codice civile (art. 2359), ha affiancato ad essa la fattispecie del collegamento indiretto e ha definito in modo, all'epoca innovativo, il concetto di "influenza dominante", presunta, salvo prova contraria, nella ricorrenza di particolari rapporti di carattere finanziario ed organizzativo.
21. Gli artt. 8 e 10 del Regolamento, in precedenza richiamati, costituiscono fedele declinazione del già citato art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e impongono l'obbligo, presidiato da sanzioni amministrative, di comunicare tempestivamente le situazioni di controllo "ai sensi della vigente normativa generale e speciale" ove il controllo, evidentemente, deve essere inteso secondo l'ampia nozione dettata dalla legge n. 416 del 1981 idonea ad assicurare un vasto e puntuale spettro informativo su tutte le vicende più significative relative alle imprese editrici di quotidiani.
22. Ad integrare il quadro delle disposizioni di cui trattasi, occorre evidenziare che lo stesso art. 1, al quarto comma della legge n. 416 del 1981, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, stabiliva che nella catena partecipativa dell'impresa editrice dovesse essere obbligatoriamente collocata, al massimo al terzo livello, una persona fisica o una società direttamente controllata da una persona fisica, a garanzia della trasparenza degli assetti proprietari, a pena della cancellazione d'ufficio dal Registro. Da ultimo, l'art. 1, comma 4, della legge n. 416 del 1981, nell'attuale formulazione, impone comunque che sia provata la riconducibilità della catena partecipativa ad una persona fisica, invariata la sanzione della cancellazione d'ufficio dal Registro.

III. VALUTAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

A) Contratti di valorizzazione del ramo d'azienda e corrispettivo per il canone di affitto delle testate

23. *In primis*, dalla documentazione complessivamente acquisita nel corso dell'istruttoria, è emerso che le imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Edizioni Riformiste Società Cooperativa hanno in essere un contratto di affitto e un contratto di valorizzazione rispettivamente per le testate “Opinioni Nuove - Libero Quotidiano” e “Il Nuovo Riformista” con la società Finanziaria Tosinvest S.p.A., proprietaria di entrambi i quotidiani.

24. In ragione del contratto di valorizzazione della testata, la Finanziaria Tosinvest S.p.A. riconosce annualmente alle imprese editrici un corrispettivo per l'incremento di valore delle aziende editoriali. Tale valorizzazione, che tiene conto della diffusione del quotidiano edito (ossia del numero di copie vendute), è calcolata in modo differenziato per le due imprese editrici.
25. In particolare, per Edizioni Riformiste Società Cooperativa gli importi corrisposti annualmente a titolo di valorizzazione tendono a “premiare” l'impresa editrice riconoscendo importi tanto maggiori quanto più elevato è il numero delle copie vendute. La valorizzazione viene, infatti, calcolata prendendo in esame due annualità e riconoscendo differenti importi a seconda che trattasi di vendita in edicola, in abbonamento, in tandem ovvero di “altre vendite”. Gli importi così differenziati sono moltiplicati per l'incremento (o il decremento) di copie vendute da un anno all'altro (c.d. “delta”) e la somma di tali importi determina l'ammontare della valorizzazione annuale. In tal modo, l'importo corrisposto, direttamente proporzionale all'incremento di copie vendute, si connota più come “premio di produzione” che come investimento del proprietario testata nell'attività dell'impresa editrice. Se, in linea teorica, lo scopo del contratto di valorizzazione fosse quello di investire nelle attività dell'impresa editrice, garantendo il successo della testata ed un incremento del valore della stessa, gli importi troverebbero una loro logica economica se collocati all'avvio dell'attività imprenditoriale. Gli importi corrisposti appaiono, invece, perdurare negli anni - senza alcuna revisione contrattuale delle condizioni iniziali -, con un rilevante e costante dispendio di risorse senza che si possa, ragionevolmente prevedere, un effettivo ritorno economico degli investimenti. Tale condotta, che sembra non tener conto della grave crisi che attraversa il mercato editoriale e dell'andamento negativo della testata “Il Nuovo Riformista”, appare priva di una logica imprenditoriale.
26. Di fatto, si osserva che le copie di diffusione media giornaliera registrano un calo costante a partire, per Edizioni Riformiste Società Cooperativa, almeno dall'anno 2006. Dai dati riportati nella Relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2006, la diffusione complessiva registra una flessione del 5,93%, sebbene gli abbonati siano cresciuti nell'anno del 5,77%. Nel 2007, invece, gli abbonamenti sono diminuiti del 53,70%, passando da una media di 3.622 a 1.677, con una flessione complessiva, che tiene conto della vendita alle edicole, degli abbonamenti e dei clienti diretti, del 2,60%. Dai dati relativi all'anno 2008, risulta che le vendite in blocco sono diminuite del 28,1% passando da 2.726 a 1.960 copie e gli abbonamenti hanno fatto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

registrare una diminuzione (su base annua) del 51,69%, passando da una media di 1.677 a 867.

27. Come a fronte di un *trend* negativo fatto registrare da “*Il Nuovo Riformista*” siano stati riconosciuti importi così consistenti per la valorizzazione della testata, risulta difficilmente spiegabile alla luce del normale comportamento dell’investitore razionale. Ciò è tanto più vero se si considera che Finanziaria Tosinvest S.p.A. ha corrisposto a titolo di valorizzazione, dal 2003 al 30 giugno 2010, ad Edizioni Riformiste Società Cooperativa una somma complessivamente pari a 18.173.000,00 euro, importo assai rilevante, specie se raffrontato ai ricavi derivanti dalle vendite del quotidiano e al valore che lo stesso può avere sul mercato. Di seguito, si indicano gli importi corrisposti ad Edizioni Riformiste Società Cooperativa dal Gruppo Tosinvest, a partire dall’anno 2003, per la valorizzazione della testata:

Annualità	Importi per la valorizzazione (Iva esclusa)	Proprietario della testata	Controllante del proprietario della testata
2003	1.205.000,00 €	Edizioni Il Riformista s.r.l.	Ivo Campone s.r.l.
2004	250.000,00 €	Edizioni Il Riformista s.r.l.	Ivo Campone s.r.l.
2005	1.550.000,00 €	Edizioni Il Riformista s.r.l.	Ivo Campone s.r.l.
2006	2.800.000,00 €	Edizioni Il Riformista s.r.l.	Ivo Campone s.r.l. (dal 27/03/2006 Tosinvest Editoria s.r.l. risulta socio unico della Ivo Campone s.r.l.)
2007	2.600.000,00 €	Edizioni Il Riformista s.r.l.	Ivo Campone s.r.l. (Tosinvest Editoria s.r.l. socio unico della Ivo Campone s.r.l.)
2008	3.725.000,00 €	Edizioni Il Riformista s.r.l.	Ivo Campone s.r.l. (il 16/10/2008 fusione per incorporazione della Edizioni Il Riformista s.r.l. e della Ivo Campone s.r.l. in Tosinvest Editoria S.p.A.)
2009	3.800.000,00 €	Tosinvest Editoria S.p.A. (fino all’01/04/2009) Finanziaria Tosinvest S.p.A.	T.H. S.A. (già Tosinvest S.A.)
2010 (al 30/06/2010)	2.243.000,00 €	Finanziaria Tosinvest S.p.A.	T.H. S.A. (già Tosinvest S.A.)
Totale valorizzazione	18.173.000,00 €		

Fonte: dati comunicati da Finanziaria Tosinvest S.p.A.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

28. Se poi si considera l'incidenza di detti importi nei ricavi desumibili dai dati di bilancio dell'impresa editrice unitamente allo stato di crisi che ha investito il settore editoriale almeno a partire dall'anno 2008 (cfr. *Fieg - Federazione Italiana Editori Giornali, La Stampa in Italia 2007-2009*), il rapporto contrattuale di valorizzazione della testata - dalla sua costituzione al suo perdurare - appare atteggiarsi come vera e propria condizione di esistenza e di sopravvivenza dell'impresa editrice, al punto che la stessa sarebbe seriamente compromessa qualora venisse meno tale costante apporto economico. Il carattere esistenziale deve desumersi non tanto dal tipo di contratto in sé, bensì dal concreto atteggiarsi del suo contenuto, che lo rende, di fatto, vitale per la società controllata.
29. Inoltre, appare evidente come l'importo corrisposto annualmente per la valorizzazione sia sproporzionato rispetto a quello dovuto a titolo di canone d'affitto di testata. Per il solo anno 2008 risulta, infatti, riconosciuto per la valorizzazione un importo pari a circa 3.800.000,00 euro, a fronte di un canone d'affitto di testata pari a 240.000,00 euro. Né risulta che l'importo dovuto per l'affitto di testata sia stato mai aggiornato in occasione delle proroghe contrattuali. Infatti, come si evince dalla lettera del 18 aprile 2008, l'allora proprietario (Edizioni Il Riformista s.r.l.) nell'accettare la richiesta di proroga del contratto d'affitto della testata (fino alla data del 31 dicembre 2011) dichiarava di voler mantenere inalterate le altre condizioni contrattuali, tra le quali rientra anche il canone di locazione.
30. Nel caso di Editoriale Libero s.r.l., l'importo per la valorizzazione della testata è riconosciuto, come da contratto, solo qualora si pervenga ad una diffusione media annua del quotidiano non inferiore a 25.000 copie, nonché ad una raccolta pubblicitaria annua non inferiore a 500.000,00 euro. E', altresì, previsto che tale somma sia aumentata in funzione dell'eventuale incremento del limite minimo di diffusione media annua della testata, senza, peraltro, specificare come vada calcolata. Cosicché, dall'anno 2001 all'anno 2007, risultano complessivamente corrisposti all'impresa editrice a titolo di valorizzazione 7.733.471,00 euro, con importi annui che hanno fatto registrare un costante aumento fino all'anno 2005 ed una flessione negli anni 2006 e 2007. In dettaglio, le somme ricevute da Editoriale Libero s.r.l. a titolo di valorizzazione della testata (come risultanti dalla documentazione contabile depositata dalla stessa impresa editrice il 3 novembre 2010) sono di seguito riportate:

4



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Annualità	Importi per la valorizzazione (Iva inclusa)	Assetti societari della S.P.E. s.r.l. (proprietaria della testata)
2001	557.773,00 €	Alessandro Angelucci (50%) Giampaolo Angelucci (50%)
2002	743.698,00 €	Finanziaria Tosinvest S.p.A. (80%) e Tosinvest Servizi s.r.l. (20%) Dal 30 settembre 2002: Finanziaria Tosinvest S.p.A. (98,93%) e Tosinvest Servizi s.r.l. (1,07%)
2003	1.032.000,00 €	Finanziaria Tosinvest S.p.A. (98,93%) e Tosinvest Servizi s.r.l. (1,07%)
2004	1.800.000,00 €	Finanziaria Tosinvest S.p.A. (98,93%) e Tosinvest Servizi s.r.l. (1,07%)
2005	2.040.000,00 €	Finanziaria Tosinvest S.p.A. (98,93%) e Tosinvest Servizi s.r.l. (1,07%)
2006	960.000,00 €	Finanziaria Tosinvest S.p.A. (98,93%) e Tosinvest Servizi s.r.l. (1,07%)
2007	600.000,00 €	Dall'8 maggio 2007: Tosinvest Editoria s.r.l. (100%)
Totale valorizzazione	7.733.471,00 €	

Fonte: dati comunicati da Editoriale Libero s.r.l.

31. Dalla tabella non risultano valorizzazioni per gli anni 2008 e 2009 poiché gli importi inizialmente previsti dal contratto di valorizzazione del 12 aprile 2007, pari a 1.500.000,00 (Iva esclusa) annui sono stati resi a seguito del calo di copie vendute riscontrato in corrispondenza dell'avvio della commercializzazione del dorso "Libero Mercato". Al riguardo, l'atto integrativo del 29 dicembre 2008 riporta, tra le motivazioni della modifica dell'atto del 12 aprile 2007, un riduzione delle vendite in edicola dell'8,2% registrata nel periodo maggio-dicembre 2008 rispetto al medesimo periodo del 2007, e del 13,4% rispetto agli stessi mesi del 2006. Per confronto sono di seguito riportati i dati raccolti da Audipress dal 2004 al 2009:

	TOTALE VENDITA Media Annuale	Variazione %
2004	57.438	-
2005	75.855	32%
2006	125.437	65%
2007	124.600	-1%
2008	118.100	-5%
2009	95.044	-20%

Fonte: dati Audipress



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

32. Certamente, se comparati ai dati in bilancio, gli importi della valorizzazione non appaiono, da soli, tali da costituire condizione di permanenza in esercizio dell'impresa editrice. Editoriale Libero s.r.l. è, infatti, riuscita a consolidare la posizione di mercato della testata che ha visto una forte crescita delle vendite fino al 2006 per poi decrescere progressivamente fino all'anno 2009. Resta, tuttavia, evidente che gli importi di valorizzazione permangono anche quando la testata è ormai avviata ed ha raggiunto una solida posizione di mercato. Il fatto che le somme corrisposte per gli anni 2008 e 2009 siano state restituite, apparentemente interrompendo la continuità dell'apporto economico, può in realtà mettersi in relazione all'operazione di manleva del 22 giugno 2009 relativamente al credito di 5.643.098,00 euro che la proprietaria della testata vantava nei confronti dell'impresa editrice. Nel complesso, resta non chiara la logica economica sottesa all'operazione di valorizzazione così come posta in essere, della quale non risultano predeterminate né la durata né i ritorni economici.
33. Sorprende, inoltre, che il contratto di valorizzazione, nel definire la soglia minima per il riconoscimento degli importi, faccia riferimento alle copie diffuse (e non a quelle vendute). Tale soglia non è peraltro mai stata innalzata con le successive integrazioni contrattuali pur avendo "*Libero*" ampiamente superato tale limite già dal 2002. Rileva, altresì, che le cifre pattuite negli atti integrativi sono forfetarie restando indipendenti dalle vendite effettive. Si tratta quindi di un contributo definito su base annuale in funzione delle esigenze contingenti dell'impresa editrice. Appare pertanto, anche in questo caso, come gli importi di valorizzazione versati non abbiano logiche di investimento ma rappresentino un contributo costante alla gestione ordinaria dell'impresa editrice.
34. Ad ulteriore conferma delle considerazioni sin qui svolte, giova ricordare la crisi che continua ad investire il mercato editoriale comprovata, tra l'altro, dal calo delle vendite che ha interessato, nei nove mesi del 2010, gli otto gruppi editoriali italiani quotati in Borsa. A mero titolo esemplificativo, basti ricordare che, tra l'agosto del 2009 e lo stesso mese del 2010, "*Il Sole-24 Ore*" ha subito un calo delle vendite pari al 14,1%, il "*Corriere della Sera*" pari al 12,9%, "*La Repubblica*" e "*La Nazione*" pari al 7,8% ed "*Il Giorno*" pari al 13,2% (cfr. l'articolo "*Crollano i margini dell'editoria*" pubblicato su "*Il Sole-24 Ore*" del 21 dicembre 2010). Occorre, inoltre, considerare il netto taglio degli investimenti materiali, ridotti di circa il 75%, che, tra il primo semestre 2008 e lo stesso periodo del 2010, si è accompagnato alla perdita di copie vendute.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B) Cessione del credito vantato da Finanziaria Tosinvest S.p.A. nei confronti di Editoriale Libero s.r.l. e relativa operazione di manleva

35. Altro elemento significativo, è il credito di 5.643.098,00 euro originariamente vantato da Finanziaria Tosinvest S.p.A. nei confronti di Editoriale Libero s.r.l.. Tale credito è stato successivamente ceduto, in data 31 dicembre 2008, alla Fondazione San Raffaele, attuale socio unico di Editoriale Libero s.r.l.. Nel corso dell'assemblea dei soci fondatori della Fondazione San Raffaele, tenutasi il 22 giugno 2009, la Finanziaria Tosinvest S.p.A. ha formalmente manlevato la Fondazione in caso di mancata restituzione dell'importo di 5.643.098,00 euro. L'assemblea ha, infatti, deliberato che "tale credito, nel corso del 2010, verrà portato, probabilmente, ad incremento del Patrimonio Netto della Editoriale Libero s.r.l. al fine di migliorare e rafforzare la sua dotazione patrimoniale".
36. Dagli atti acquisiti durante la fase istruttoria, la cessione del credito risulta avvenuta *pro soluto* e, dunque, il cedente, ai sensi dell'art. 1267 c.c., non è tenuto a rispondere della solvenza del debitore. In concreto, il cedente (Finanziaria Tosinvest S.p.A.) non ha assunto nei confronti del cessionario (Fondazione San Raffaele) garanzia della solvenza del debitore ceduto (Editoriale Libero s.r.l.). La cessione del credito, avvenuta a titolo oneroso, prevedeva il pagamento da parte di Fondazione San Raffaele del prezzo nominale. Tale importo è poi confluito in un conto di corrispondenza che regola le rispettive posizioni creditorie/debitorie di Fondazione San Raffaele e di Finanziaria Tosinvest S.p.A.. Stando ai dati aggiornati al 30 settembre 2010, il conto di corrispondenza mostra che Fondazione San Raffaele ha un debito verso Finanziaria Tosinvest S.p.A. pari a 4.286.248,62 euro. Pertanto, fino a quando Fondazione San Raffaele non avrà pagato il corrispettivo pattuito per la cessione del credito, lo stesso non potrà essere portato ad incremento del Patrimonio Netto di Editoriale Libero s.r.l.. Diversamente opinando, la cessione del credito sarebbe, formalmente, a titolo oneroso, ma, sostanzialmente, a titolo gratuito. Né il flusso continuo di cassa (cfr. verbale del 14 ottobre 2010) tra Fondazione San Raffaele e Finanziaria Tosinvest S.p.A. consente di stabilire quali delle somme portate in compensazione sono finalizzate alla restituzione del debito originariamente pari a 5.643.098,00 euro. Il fatto che tali flussi siano difficilmente tracciabili, unitamente all'operazione di manleva disposta in favore di Editoriale Libero s.r.l., porta a ritenere che fra i tre soggetti esista un'unità gestionale. Milita a favore di tale considerazione, la circostanza che la cessione del credito *pro soluto* sia uno tra gli strumenti più efficaci per consentire alla società cedente di eliminare dal bilancio quei crediti che, per varie ragioni, risultano inesigibili o di difficile riscossione. Con tale operazione, la società che vi ricorre, oltre ad ottenere benefici di carattere economico e fiscale, ottempera all'obbligo di un bilancio veritiero e trasparente ai sensi dell'art. 2423, comma 2, c.c., a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condizione che, qualora la cessione avvenga (come, in tal caso, avviene) a titolo oneroso, il cessionario (Fondazione San Raffaele) corrisponda una somma al cedente (Finanziaria Tosinvest S.p.A.) per l'acquisto del credito.

37. Inoltre, a rendere ancora più *sui generis* tale operazione, è il fatto che Finanziaria Tosinvest S.p.A. abbia manlevato, oltre a Fondazione San Raffaele, il proprio originario debitore (Editoriale Libero s.r.l.). In tal modo, la "catena di manleve" posta in essere da Finanziaria Tosinvest S.p.A. fa sì che si determini quanto segue:

- Editoriale Libero s.r.l. viene ad essere manlevata, in caso di mancato pagamento, sia nei confronti di Fondazione San Raffaele (patrimonializzando il credito) sia verso Finanziaria Tosinvest S.p.A.;
- Fondazione San Raffaele sarebbe manlevata nei confronti di Finanziaria Tosinvest S.p.A. qualora non fosse in grado di onorare il debito.

38. Come noto, il rapporto di manleva, che si connota come contratto autonomo di garanzia, presuppone la presenza di tre soggetti: il debitore (nel caso di specie, Editoriale Libero s.r.l. e, successivamente alla cessione, Fondazione San Raffaele), il creditore (Finanziaria Tosinvest S.p.A.) ed il mallevadore (di norma, un soggetto terzo del rapporto debitore-creditore il quale si assume la responsabilità in caso di mancato adempimento da parte del debitore). La funzione di garanzia è data proprio dalla "terzietà" del soggetto che manleva l'originario debitore e che, in caso di inadempimento di quest'ultimo, assume l'obbligazione nei confronti del creditore. Nella fattispecie, invece, lo stesso soggetto (Finanziaria Tosinvest S.p.A.) assume sia la veste di creditore sia quella di mallevadore fornendo, evidentemente a se stesso, la garanzia che, in caso di mancata restituzione dell'importo pattuito per la cessione del credito, esonererebbe la Fondazione San Raffaele da ogni responsabilità derivante dall'inadempimento. Tale manleva, data la consistenza del credito e le modalità con la quale è stata posta in essere, consente al soggetto beneficiario (Fondazione San Raffaele e, in ultimo, Editoriale Libero s.r.l.) di non destinare parte dei propri proventi ovvero di non ricorrere a forme di finanziamento per estinguere il debito. Ne consegue che l'operazione nel suo complesso (vale a dire, cessione del credito, "catena di manleve" e probabile patrimonializzazione del credito) può essere qualificata come vero e proprio mezzo indiretto di finanziamento da parte del proprietario a favore dell'editore.

39. A ciò si aggiunga che, per consolidato orientamento del giudice di legittimità, il patto di manleva va tenuto distinto dalle clausole limitative della responsabilità. Mentre quest'ultime sono concluse tra le parti di un rapporto obbligatorio, affinché il creditore sollevi il debitore dalle conseguenze della responsabilità contrattuale o aquiliana, il patto di manleva deve necessariamente intercorrere tra il debitore ed un terzo. In tal modo, la manleva consente di garantire il creditore trasferendo, su un soggetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diverso, gli obblighi risarcitori derivanti dal riconoscimento della responsabilità in capo al debitore. Nel caso di specie, la manleva è, invece, intervenuta tra i debitori (Fondazione San Raffaele e, prima della cessione del credito, Editoriale Libero s.r.l.) ed il creditore (Finanziaria Tosinvest S.p.A.). Inoltre, Finanziaria Tosinvest S.p.A. ha concesso e garantito la manleva nei confronti di un soggetto (Fondazione San Raffaele) del quale essa stessa risulta fondatore. Del resto, Fondazione San Raffaele, che a sua volta vanta lo stesso credito nei confronti di Editoriale Libero s.r.l., non andrebbe a richiederne la restituzione avendo previsto che lo stesso vada ad incremento del patrimonio netto dell'impresa editrice già interamente partecipata dalla stessa Fondazione. Né dell'eventuale insolvenza di Editoriale Libero s.r.l. sarebbe chiamata a rispondere Finanziaria Tosinvest S.p.A., in quanto, per effetto della cessione *pro soluto*, il rischio di insolvenza è stato trasferito in capo a Fondazione San Raffaele. Peraltro, la cessione *pro soluto* comporta, per il cedente (Finanziaria Tosinvest S.p.A.), la cancellazione del credito dal bilancio, con imputazione al conto economico dell'utile ovvero della perdita derivante dalla differenza fra il corrispettivo conseguito dalla cessione e il valore con il quale il credito ceduto era iscritto in bilancio. Ciò significa che Finanziaria Tosinvest S.p.A. avrà una perdita a seguito della (eventuale) mancata restituzione dell'intero importo del credito ceduto, nonostante il prezzo della cessione fosse pari al valore nominale. In ultimo, il fatto che Finanziaria Tosinvest S.p.A. abbia deciso di rinunciare alle azioni a tutela del credito nei confronti di Fondazione San Raffaele, produrrebbe, in concreto, l'estinzione dell'obbligazione analogamente a quanto sarebbe avvenuto qualora Finanziaria Tosinvest S.p.A. avesse optato per la remissione del debito.

C) Coincidenza tra le sedi dove si sono svolte riunioni dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci delle imprese editrici e la sede legale della Finanziaria Tosinvest S.p.A.

40. Non meno significativo è il fatto che molte delle riunioni degli organi sociali di Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa si siano tenute nella sede legale della Finanziaria Tosinvest S.p.A., in Roma, via Marche n. 1, più volte indicata come "sede legale" anche delle imprese editrici. Appare davvero singolare come possa essere considerata una "normale prassi degli affari" svolgere le riunioni di organi decisionali come l'Assemblea dei Soci e, ancor più, il Consiglio di Amministrazione nella sede legale della società proprietaria delle testate, nella convinzione che le stesse siano tenute nella propria sede legale. Invero, sostenere che lo svolgimento delle riunioni dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci delle imprese editrici presso la sede legale della società proprietaria delle testate rientri nell'ambito dei normali rapporti amichevoli e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di mera cordialità volti a consentire dei risparmi di spesa per gli editori e dei (probabili) ritorni economici per la proprietaria, è una tesi che non può essere condivisa.

41. In particolare, dall'analisi della documentazione allegata alla relazione del 15 aprile 2010 del Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom, nonché dai verbali delle Assemblee dei Soci e dei Consigli di Amministrazione di Edizioni Reformiste Società Cooperativa depositati presso la competente Camera di Commercio, emergono i seguenti dati:
- Assemblee dei Soci che si sono svolte dal 3 maggio 2006 al 30 aprile 2009 in Roma, via Marche n. 1 (in periodi antecedenti al trasferimento della sede legale da piazza Barberini n. 52 a via delle Botteghe Oscure n. 6, avvenuto in data 30 aprile 2009): n. 10;
 - Assemblee dei Soci dove via Marche n. 1 è indicata come "sede legale" di Edizioni Reformiste Società Cooperativa: n. 3 (di cui n. 2 verbalizzazioni redatte da Roberta Pescatori e n. 1 verbalizzazione redatta da Fabrizia De Cuia);
 - Assemblee dei Soci che qualificano via Marche n. 1 come "uffici di Tosinvest": n. 1 (del 3 maggio 2006);
 - Assemblee dei Soci dove figura come segretario verbalizzante la sig.ra Roberta Pescatori (riunioni che si sono svolte in via Marche n. 1 dal 14 novembre 2007 al 30 gennaio 2009): n. 4;
 - Assemblee dei Soci dove figura come segretario verbalizzante la sig.ra Fabrizia De Cuia (riunioni che si sono svolte in via Marche n. 1 dal 23 aprile 2008 al 30 aprile 2009): n. 3;
 - Consigli di Amministrazione che si sono tenuti dal 3 maggio 2006 al 27 maggio 2009 in Roma, via Marche n. 1 (rilevando, al riguardo, come la riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2009 si sia tenuta in via Marche n. 1 nonostante la sede legale sia stata trasferita, il 30 aprile 2009, in via delle Botteghe Oscure n. 6): n. 16;
 - Consigli di Amministrazione dove via Marche n. 1 è indicata come "sede legale" di Edizioni Reformiste Società Cooperativa: n. 3 (di cui n. 2 verbalizzazioni redatte da Fabrizia De Cuia e n. 1 verbalizzazione redatta da Roberta Pescatori);
 - Consigli di Amministrazione dove figura come segretario verbalizzante la Dott.ssa Roberta Pescatori: n. 6 tutti tenutisi in via Marche n. 1;
 - Consigli di Amministrazione dove figura come segretario verbalizzante la sig.ra Fabrizia De Cuia: n. 8, tutti tenutisi in via Marche n. 1;
 - Consigli di Amministrazione dove figura come segretario verbalizzante il Dott. Arnaldo Rossi: n. 1, tenutosi in via Marche n. 1 il 3 maggio 2006.
42. Complessivamente, le Assemblee dei Soci ed i Consigli di Amministrazione, tenutisi in via Marche n. 1 e verbalizzati da Fabrizia De Cuia, Roberta Pescatori e Arnaldo Rossi nel periodo 3 maggio 2006-30 aprile 2009, sono ben 22 su 26 riunioni risultanti dalla documentazione acquisita, tra cui:
- n. 6 volte, via Marche n. 1 è indicata come "sede legale";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- n. 1 volta, la stessa è espressamente indicata come “Uffici Tosinvest”.
43. Relativamente ad Editoriale Libero s.r.l., dall’elenco delle Assemblee dei Soci depositato dalla stessa impresa editrice su un totale di 19 assemblee tenutesi dal 28 febbraio 2005 al 13 maggio 2010, si evince quanto segue:
- Assemblee dei Soci che si sono svolte in Roma, via Marche n. 1 (in periodi successivi al trasferimento della sede legale da via Marche n. 1 a via dei Valeri n. 1, avvenuto in data 24 luglio 2003): n. 15;
 - Assemblee dei Soci dove via Marche n. 1 è indicata come “sede legale” di Editoriale Libero s.r.l.: n. 4 (di cui n. 3 verbalizzazioni redatte da sig.ra Roberta Pescatori e n. 1 verbalizzazione redatta da sig.ra Fabrizia De Cuia);
 - Assemblee dei Soci dove figura come segretario verbalizzante la sig.ra Roberta Pescatori (riunioni che si sono svolte in via Marche n. 1 dal 28 febbraio 2005 al 12 novembre 2009): n. 9;
 - Assemblee dei Soci dove figura come segretario verbalizzante la sig.ra Fabrizia De Cuia (riunioni che si sono svolte in via Marche n. 1 in data 29 aprile 2008 e 27 aprile 2009): n. 2.
44. Dall’elenco dei Consigli di Amministrazione depositato da Editoriale Libero s.r.l. su un totale di 33 Consigli di Amministrazione tenutisi dal 2 marzo 2005 al 2 settembre 2010, risulta quanto segue:
- Consigli di Amministrazione che si sono tenuti in Roma, via Marche n. 1: n. 18;
 - Consigli di Amministrazione dove figura come segretario verbalizzante la sig.ra Roberta Pescatori: n. 11 di cui 6 si sono tenuti in via Marche n. 1 e 5 in via dei Valeri n. 1;
 - Consigli di Amministrazione dove figura come segretario verbalizzante la sig.ra Fabrizia De Cuia: n. 5, tutti tenutisi in via Marche n. 1.
45. In sintesi, le Assemblee dei Soci ed i Consigli di Amministrazione, tenutisi in via Marche n. 1 e verbalizzati da Fabrizia De Cuia e Roberta Pescatori nel periodo 28 febbraio 2005-2 settembre 2010, sono 26 su un totale di 33 riunioni degli organi sociali, tra cui via Marche n. 1 è indicata, per ben 4 volte, come “sede legale”.
46. Come evidenziato, a tali riunioni hanno partecipato, in qualità di segretarie verbalizzanti, le sig.re Fabrizia De Cuia e Roberta Pescatori che, da un lato, sono estranee alle compagini sociali delle due imprese editrici e, dall’altro, risultano legate con un rapporto di lavoro subordinato alla San Raffaele S.p.A. e alla Finanziaria Tosinvest S.p.A. In particolare, la società San Raffaele S.p.A., di proprietà per il 98,40% di T.H. S.A. (società facente parte del Gruppo Tosinvest) e per l’1,60% di G.P.S. Gestioni Partecipazioni Sanitarie s.r.l., partecipa, insieme a Fondazione San Raffaele, al Consorzio San Raffaele. Trattasi, per la precisione, di due segretarie verbalizzanti che ricorrono di frequente nelle riunioni delle Assemblee dei Soci e dei Consigli di Amministrazione tanto delle imprese editrici quanto della società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

proprietaria, tutte tenutesi presso la sede di via Marche n. 1. Inoltre, la sig.ra Fabrizia De Cuia non solo appare in veste di segretaria verbalizzante, ma è presente anche in qualità di persona delegata dalla Tosinvest S.A. (ora, T.H. S.A.) e dalla S.P.A. di Antonio Angelucci S.A.P.A. S.C.A. (ora, SPA di Lantigos S.C.A.) nell'Assemblea dei Soci della Finanziaria Tosinvest S.p.A. del 28 aprile 2008. Orbene, la presenza di soggetti che risultano alle dipendenze della società proprietaria, dato il rapporto di lavoro subordinato, non garantisce l'obbligo di riservatezza delle deliberazioni assembleari e consiliari la cui natura, appunto, "riservata" richiede che siffatti incarichi non siano affidati a persone esterne agli organi deliberanti ovvero non facenti parte della compagine sociale o che, comunque, non hanno in essere rapporti di lavoro con le imprese editrici. Ad ulteriore riprova di ciò, si noterà come nell'Assemblea dei Soci della Edizioni Riformiste S.c.p.a. del 14 novembre 2007, durante la quale sono stati nominati soci della cooperativa i sig.ri Daniele Cavaglià e Roberto Pagnotta, la funzione di segretaria verbalizzante sia stata affidata (ancora una volta) alla sig.ra Roberta Pescatori.

47. Non meno rilevante appare la circostanza che il sig. Arnaldo Rossi sia stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione di Edizioni Riformiste Società Cooperativa, tenutasi il 3 maggio 2006 in Roma, via Marche n. 1, in qualità di segretario verbalizzante senza che lo stesso ricoprisse alcuna carica sociale nell'impresa editrice ed anzi risultando, già all'epoca, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Editoriale Libero s.r.l..
48. Ed ancora, nei periodi in cui le sig.re Roberta Pescatori e Fabrizia De Cuia hanno ricoperto il ruolo di segretari verbalizzanti delle predette Assemblee dei Soci e dei Consigli di Amministrazione di Edizioni Riformiste Società Cooperativa e di Editoriale Libero s.r.l., le stesse risultano aver percepito redditi da lavoro dipendente come segue:
 - Roberta Pescatori negli anni 2005 e 2007: dipendente di Finanziaria Tosinvest S.p.A. e di San Raffaele S.p.A.;
 - Roberta Pescatori nell'anno 2006: dipendente di Finanziaria Tosinvest S.p.A.;
 - Roberta Pescatori nell'anno 2008: dipendente di San Raffaele S.p.A.;
 - Fabrizia De Cuia negli anni 2007 e 2008: dipendente di San Raffaele S.p.A..
49. Pertanto, la ricorrente presenza di tali segretarie verbalizzanti si dimostra ancor più significativa se si considera che le stesse sono risultate dipendenti di società facenti parte del Gruppo Tosinvest, scelta ricaduta, evidentemente, su persone ritenute di "fiducia" tanto dalla società proprietaria delle testate quanto dalle due imprese editrici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D) Cariche ricoperte dai sig.ri Daniele Cavaglià e Roberto Pagnotta nelle imprese editrici e in società appartenenti al Gruppo Tosinvest

50. Altrettanto rilevanti appaiono, in tal senso, le cariche ricoperte dai sig.ri Daniele Cavaglià e Roberto Pagnotta nelle imprese editrici e in società appartenenti al Gruppo Tosinvest. Infatti, la circostanza che un medesimo soggetto (il sig. Daniele Cavaglià) durante il periodo 4 agosto 2009 - 12 novembre 2009 sia stato socio di Edizioni Riformiste Società Cooperativa (già dal 14 novembre 2007 fino al 1° dicembre 2009) e, al contempo, abbia ricoperto la carica di consigliere di amministrazione e di Direttore Generale della Editoriale Libero s.r.l. oltre ad aver già ricoperto lo stesso incarico di Direttore Generale per Edizioni Riformiste Società Cooperativa (dal 14 novembre 2007 al 31 luglio 2009), si presta a talune considerazioni.
51. Anzitutto, il sig. Daniele Cavaglià solo quattro giorni dopo (di cui soltanto due lavorativi) aver cessato di ricoprire la carica di Direttore Generale di Edizioni Riformiste Società Cooperativa (il 31 luglio 2009) è stato nominato dapprima Consigliere del Consiglio di Amministrazione (in data 1° agosto 2009) e poi Direttore Generale (in data 4 agosto 2009) di Editoriale Libero s.r.l.. E', dunque, evidente come lo stesso abbia ricoperto l'incarico di Direttore Generale delle due imprese editrici (con i molteplici poteri che ne derivano) quasi senza soluzione di continuità.
52. Inoltre, per il sig. Daniele Cavaglià la cessazione dalle cariche di Direttore Generale e di Consigliere di Amministrazione della Editoriale Libero s.r.l. è coincisa con la nomina ad amministratore della TMS Edizioni s.r.l., società di servizi di consulenza ed organizzazione per la diffusione e distribuzione dei prodotti editoriali, il cui socio unico è la Finanziaria Tosinvest S.p.A..
53. A ricoprire la carica di amministratore di TMS Edizioni s.r.l., con poteri disgiunti rispetto al sig. Daniele Cavaglià, figura il sig. Roberto Pagnotta che è, altresì, Direttore Generale della Finanziaria Tosinvest S.p.A., nonché socio di Edizioni Riformiste Società Cooperativa, dal 14 novembre 2007 al 29 dicembre 2008.
54. Ebbene, è di tutta evidenza come la compresenza dei sig.ri Daniele Cavaglià e Roberto Pagnotta, sia espressione di una volontà (della proprietaria della testata) tesa a preporre a cariche apicali - alle quali, da statuto, sono affidati rilevanti poteri - soggetti che risultano aver ricoperto (e ricoprire tuttora) altre cariche all'interno delle società del Gruppo Tosinvest. In particolare, il sig. Daniele Cavaglià a tutt'oggi ricopre non solo la carica di amministratore della società TMS Edizioni s.r.l., ma anche la carica di consigliere nella società Visibilia Pubblicità s.r.l., concessionaria di pubblicità sia di Editoriale Libero s.r.l. che di Edizioni Riformiste Società Cooperativa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

55. Peraltro, il sig. Daniele Cavaglià risulta aver percepito redditi dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa (negli anni 2006 e 2007) e dalla Editoriale Libero s.r.l. (negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) per periodi precedenti alla sua nomina a Direttore Generale di entrambe le imprese editrici.
56. Tutto ciò considerato porta a ritenere che la scelta del sig. Roberto Pagnotta e, ancor più, del sig. Daniele Cavaglià sia dipesa dalla volontà della società proprietaria delle testate di affidare incarichi all'interno delle imprese editrici a persone di fiducia, data anche la tempistica con la quale tali soggetti si sono susseguiti nei vari incarichi ricoperti.

E) Il controllo di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981 e la trasparenza delle fonti di finanziamento

57. Gli elementi emersi dall'istruttoria mostrano l'esistenza di una situazione di controllo della società proprietaria della testata sulle imprese editrici. L'influenza dominante, com'è noto, può essere conseguita in virtù di particolari rapporti, anche contrattuali, che pongono una società in una situazione di obiettiva dipendenza economica, situazione questa che appare sussistere nel caso di specie e che risulta altresì connotata, come la nozione di controllo richiede, da evidenti caratteri di sistematicità, organicità e stabilità nel tempo.
58. Dagli accertamenti effettuati emerge una catena di controllo non conosciuta e parallela a quella dichiarata che si manifesta attraverso rapporti e connessioni obiettive ove naturalmente non è il singolo elemento che possiede in sé carattere essenziale, ma è il concreto atteggiarsi dei singoli elementi nel loro insieme che consente di ricostruire un quadro unitario rilevante e significativo.
59. Dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria appare obiettivamente esistente la situazione di controllo così come, correlativamente, emerge con evidenza la condotta posta in essere volta all'occultamento del soggetto controllante di ultima istanza, in violazione del principio costituzionale di trasparenza delle fonti di finanziamento di cui costituiscono attuazione il Registro e i connessi obblighi di comunicazione.
60. Gli aspetti di congiunzione tra il soggetto controllante di ultima istanza e le imprese editrici sono stati rilevati attraverso verifiche oggettivamente complesse, poiché nell'accertamento dell'esistenza di una situazione di controllo, come quella in esame, non è evidentemente possibile fare uso di astrazioni generalizzanti dovendosi, invece, verificare, di volta in volta, la realtà fattuale.
61. Le norme della legge n. 416 del 1981 in materia di trasparenza e quelle in tema di accertamento di posizioni dominanti prescindono da qualsiasi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

valutazione sugli effetti che i rapporti di controllo o dominanza esercitano sulla linea politico - culturale delle imprese editrici coinvolte.

62. Assumono, invece, esclusivo rilievo tutte le vicende di acquisizione, di legami, di raggruppamenti tra società o imprese editrici di quotidiani di natura economica, come fattori che manifestano la capacità di influenzare o, comunque, condizionare la politica editoriale del quotidiano e ciò indipendentemente da qualsiasi riscontro oggettivo.
63. Accertato il fenomeno del controllo sotto il profilo economico, è incontrovertibilmente escluso che ad esso debba seguire una verifica degli effetti di tale fenomeno sulla linea editoriale. Una verifica di tal genere, essa sì, rappresenterebbe una *probatio diabolica*, poiché si richiederebbe l'ulteriore dimostrazione della sussistenza di un fenomeno ben difficilmente riscontrabile nella realtà: quello del totale appiattimento delle posizioni ideologiche e dell'unicità delle linee editoriali di due o più voci appartenenti al mondo della comunicazione. Fenomeno questo, si diceva, non riscontrabile per la naturale tendenza dei mezzi di comunicazione di massa ad evitare supine sovrapposizioni, e a ricercare, invece, ad ogni costo elementi di differenziazione del prodotto, pena l'uscita dal mercato.
64. Queste evidenti considerazioni rappresentano il sostrato dell'approccio seguito dalla legge n. 416 del 1981 anche per il differente profilo dell'individuazione della posizione dominante nella stampa quotidiana che costituisce, di per sé, una situazione illegittima, indipendentemente dall'accertamento dei suoi effetti. Il superamento della soglia quantitativa prevista dalla norma fa presumere la lesione del pluralismo e non vi è spazio per la vana ricerca di fenomeni estremamente sfuggenti e difficilmente definibili quali i parallelismi nelle "linee editoriali" o le convergenze di orientamenti politici o culturali.
65. Risulta, quindi, evidente, che nell'applicazione delle norme contenute nella normativa di riferimento non assume alcun rilievo la diversità della linea politica - e, conseguentemente, di quella editoriale - delle testate, quanto l'autonomia *tout-court* delle imprese editrici. In altri termini, occorre valutare la peculiare rilevanza dei rapporti contrattuali tra la società proprietaria e le imprese editrici, rapporti che essendo, nel caso di specie, "economici, consistenti e costanti" ben possono rappresentare, alla luce del loro concreto atteggiarsi, uno strumento di coordinamento tra la proprietaria delle testate e le imprese editrici.
66. Dalla lettura delle norme sulla trasparenza degli assetti proprietari si evince come l'obbligo di comunicare le situazioni di controllo sia precipuamente volto ad assicurare la massima trasparenza degli assetti e incomba sulla persona fisica o giuridica che, anche di fatto, è posta al vertice della catena di controllo dell'impresa editrice.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

67. La legge n. 416 del 1981 e le disposizioni regolamentari obbligano, infatti, il soggetto che direttamente o indirettamente esercita il controllo di imprese editrici di testate quotidiane o ad esse equiparate a darne comunicazione al Registro, entro trenta giorni, mediante una dichiarazione contenente l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione del controllo ovvero, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Nello specifico si rende, invece, necessario confutare la tesi difensiva - sostenuta nel corso dell'audizione del 31 gennaio 2011 - per la quale il tenore letterale dell'art. 2359 c.c. (rubricato "*Società controllate e società collegate*") attribuirebbe rilevanza al controllo cd. indiretto soltanto se interno, e non anche a quello contrattuale; con la conseguenza che quest'ultimo sarebbe inidoneo a fondare una catena di controllo, ed impedirebbe così al soggetto posto a capo della catena di controllo interno (nel caso di specie le persone fisiche dei sigg. Angelucci) di potersi dire controllanti anche con riferimento ad una società che sia controllata sulla base di un vincolo contrattuale. Al riguardo, preme anzitutto analizzare il disposto di cui all'art. 2359 c.c.. Tale norma, al comma 1, individua due differenti forme di controllo: quello interno (o azionario) e quello esterno (o contrattuale). In particolare, si ha controllo interno quando una società: i) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (co. 1, n. 1); ii) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (co. 1, n. 2). Il controllo esterno (o contrattuale) si ha, invece, tutte le volte in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli contrattuali (co. 1, n. 3). Dall'analisi delle tre diverse ipotesi di società controllate emerge, quindi, che l'essenza della nozione di controllo si ravvisa nell'influenza che una società (cd. controllante) esercita su un'altra (cd. controllata). E, se nell'ipotesi del controllo interno la possibilità di esercitare l'influenza dominante è *in re ipsa*, dato che la controllante possiede una partecipazione (a volte, anche di maggioranza) nel capitale della controllata, l'ipotesi di controllo esterno si verifica, invece, proprio nei casi in cui esista in capo ad una società il potere di esercitare l'influenza dominante su un'altra. In quest'ultimo caso, l'esistenza di rapporti contrattuali non ha, infatti, rilevanza in sé, ma soltanto nel caso in cui da tale situazione derivi, come effetto diretto o come conseguenza, la possibilità di influenzare la società legata dai suddetti rapporti. L'art. 2359 c.c. continua, prevedendo (al comma 2) che "*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi*". Le fattispecie contemplate da quest'ultima disposizione sono caratterizzate dalla circostanza che la società controllante non instaura direttamente il rapporto di controllo, ma lo fa invece in modo indiretto, mediante cioè altra



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

società o persona. Occorre tenere conto, infatti, che è particolarmente frequente, nel sistema dei gruppi, il controllo indiretto per il tramite di società controllate (cd. catena di società o “controllo a cascata”): la società A controlla la società B, la quale - a sua volta - controlla la società C, e così via. In tal modo, la società A è, attraverso la controllata B, controllante indiretta di C. Orbene, dalla mera lettura di tale ultimo disposto emerge - in modo alquanto agevole - che il legislatore, lungi dal voler attribuire rilevanza soltanto al controllo interno indiretto (e non anche a quello contrattuale), con detta previsione non ha fatto altro che specificare le modalità di computo dei voti necessari alla società controllante per esercitare l’influenza dominante. Del resto, è altresì evidente che una simile previsione, ove riferita anche al controllo esterno, non avrebbe avuto alcun senso, atteso che se nel controllo interno l’influenza dominante viene esercitata attraverso la partecipazione nel capitale della società controllata, in quello esterno la stessa viene esercitata con modalità del tutto differenti, individuate in particolari vincoli contrattuali. In altri termini, se nel controllo interno l’essenza dell’influenza dominante si ravvisa nella disponibilità dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, in quello esterno essa invece si rinviene senz’altro quando la costituzione ed il perdurare di particolari rapporti contrattuali rappresentano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata. Il fatto che l’influenza dominante venga esercitata in modo differente a seconda che inerisca al controllo interno ovvero a quello esterno non implica, pertanto, che il secondo non possa essere anche indiretto (come invece sostiene Edizioni Riformiste Società Cooperativa); da ciò conseguendo che pure il controllo contrattuale consente di poter ripercorrere la catena societaria. Del resto, l’eventuale condivisione della tesi di Edizioni Riformiste Società Cooperativa (cioè, della irrilevanza del controllo esterno indiretto) non porterebbe ad altro che all’assurdo paradosso secondo cui, in qualunque ipotesi di *mix* di controlli societari (interno ed esterno), non sarebbe mai possibile risalire la catena societaria fino al suo livello più alto. Peraltro, a ben vedere, il disposto di cui all’art. 2359, co. 2, del Codice non sembra escludere in maniera esplicita la sua applicabilità al controllo esterno, da ciò conseguendo che - in mancanza di chiare disposizioni di senso contrario - il controllo contrattuale rileva anche nell’ipotesi in cui sia indiretto. In tal senso, si evidenzia da ultimo anche la circostanza che, contrariamente alle dichiarazioni rese da Edizioni Riformiste Società Cooperativa nel corso dell’audizione tenutasi il 31 gennaio 2011, non risulta esservi alcun orientamento giurisprudenziale che deponga in senso favorevole a quanto dalla stessa sostenuto.

68. Vale la pena poi di considerare che il contratto di affitto di testata (che, nel caso in esame, riguarda le testate “*Opinioni Nuove - Libero Quotidiano*” e “*Il Nuovo Riformista*”) rientra tra gli strumenti negoziali potenzialmente significativi ai fini della caratterizzazione di eventuali forme di controllo o



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

collegamento di fatto. E' quanto prevede la legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di accertamento circa l'esistenza di situazioni dominanti nel settore dell'editoria. L'articolo 3, rubricato "Concentrazioni nella stampa quotidiana" recita, infatti, al comma 1: "Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo: a) giunga ad editare o a controllare società che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia ...". Gli atti di cui al comma 4, strumentali alla costituzione di una posizione dominante sono: "Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al comma 1".

69. Il legislatore considera, dunque, dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, anche per effetto di contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, controlli o sia collegato a testate che superino una determinata percentuale di tirature. La medesima norma esclude il diritto a beneficiare di agevolazioni e provvidenze (quindi anche dei contributi economici all'editoria) laddove sussista la situazione di impresa dominante.
70. Il contratto di locazione di testata è stato quindi tipizzato dal legislatore come indizio rilevatore dell'esistenza di una situazione di controllo o collegamento di società, anche se, lo stesso, autonomamente considerato, non può essere sufficiente ad individuare una situazione di controllo o collegamento essendo necessario, a tal fine, svolgere un'indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

F) Omessa comunicazione dell'acquisizione del controllo da parte del soggetto controllante di ultima istanza

71. Alla stregua delle suddette evidenze, emerge come al vertice della catena di controllo delle imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa sia collocato un soggetto controllante, di fatto, che non ha provveduto a comunicare al Registro l'acquisizione del controllo di cui all'art. 2359 c.c..
72. Occorre, sul punto, osservare che i soggetti i quali controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui all'art. 2 dell'allegato A del Regolamento, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 12.1/ROC ed il modello 12.2/ROC, contenente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.

73. Nel caso *de quo*, può indubitabilmente ritenersi che il controllante di ultima istanza, individuato nella persona del sig. Antonio Angelucci, non disvelandosi ed omettendo di comunicare l'acquisizione del controllo ha violato, senza soluzione di continuità, lo specifico obbligo di comunicazione delle situazioni di controllo all'Autorità, imposto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento, ai soggetti che al momento dell'iscrizione esercitano il controllo, come definito dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti obbligati all'iscrizione al Registro.
74. Alla luce degli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che:
- ai vertici della catena di controllo, che ha preso avvio dalla società proprietaria delle testate, sono collocate due società lussemburghesi, T.H. S.A. e SPA di Lantigos S.C.A., la cui riconducibilità alla famiglia Angelucci (e, in ultimo, al sig. Antonio Angelucci) trova conferma anche nei prospetti relativi all'assetto azionario di Capitalia S.p.A. (prospetto degli azionisti rilevanti pubblicato dalla Consob, aggiornato al 1° ottobre 2007) laddove la società T.H. S.A. è indicata come società controllata dalla SPA di Antonio Angelucci S.A.P.A. S.C.A.;
 - sussiste un unico centro di interessi rappresentato, almeno dall'anno 2006, dalla società Finanziaria Tosinvest S.p.A. ed, in ultimo, dal sig. Antonio Angelucci.
75. In particolare, le risultanze degli accertamenti e dei rilievi svolti dai Nuclei Speciali della Guardia di Finanza sulla base di precisi riscontri documentali, le analisi della documentazione acquisita nonché le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria, forniscono indizi precisi, univoci e concordanti tali da far ritenere che la società proprietaria (e, in ultimo, il sig. Antonio Angelucci) abbia esercitato (e continui ad esercitare) un coordinamento tra le imprese editrici tramite i corrispettivi per la valorizzazione, l'esiguità del canone di locazione, la manleva disposta a favore della Fondazione San Raffaele (e di Editoriale Libero s.r.l.), le ricorrenti riunioni degli organi deliberanti delle imprese editrici presso la propria sede legale (via Marche, 1) alle quali hanno partecipato dipendenti del Gruppo Tosinvest e la presenza di persone di fiducia preposte a ricoprire significative cariche sociali all'interno di Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

76. Tale coordinamento, per Edizioni Riformiste Società Cooperativa, è ancor più evidente in ragione dei rapporti contrattuali in essere con la società Finanziaria Tosinvest S.p.A. la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentano un supporto economico da parte della società proprietaria - tanto da potersi configurare come vero e proprio "motore economico" - senza i quali la stessa vedrebbe significativamente ridotta la propria capacità d'impresa (se non addirittura la sopravvivenza) nel mercato editoriale.
77. In definitiva, l'omessa comunicazione dell'acquisizione del controllo da parte del sig. Antonio Angelucci finisce per ledere il principio di trasparenza posto a beneficio della collettività, e non solo, quindi, degli organismi preposti, al fine di rendere agevolmente individuabili i soggetti che controllano, di fatto, un'impresa editrice.
78. Da tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria ed in ragione dei reali assetti proprietari, è dunque possibile individuare un unico centro di interessi rappresentato, almeno dall'anno 2006, dalla società Finanziaria Tosinvest S.p.A. e, in particolare, dal sig. Antonio Angelucci, a capo del Gruppo Tosinvest, nel periodo di riferimento, e beneficiario ultimo del medesimo Gruppo.

IV. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI E VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

A) Il coordinamento tra le imprese editrici e la società proprietaria delle testate

1) Argomentazioni di Editoriale Libero s.r.l. e Fondazione San Raffaele

79. Nella memoria difensiva depositata da Editoriale Libero s.r.l. e Fondazione San Raffaele, in data 20 agosto 2010, presso la sede di Roma dell'Autorità, si sostiene che *"il coordinamento farà presumere che ricorra influenza dominante perché le imprese assoggettandosi ad un coordinamento mostrano di essere dominate da chi le coordinano ... Ma occorre che la presunzione nasca da figure fattuali tangibili, espressive appunto, chiaramente in via inequivoca, di un coordinamento fra imprese"*.

2) Valutazioni dell'Autorità

80. Il coordinamento tra le imprese deriva da elementi fattuali rilevati dai Nuclei Speciali della GdF, da dati pubblici dichiarati in Camera di Commercio e dalla documentazione depositata dalle stesse parti. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, gli elementi raccolti sono espressione di una unitarietà di gestione che si realizza attraverso:

- la presenza di soggetti che sono chiamati a ricoprire incarichi apicali all'interno delle imprese editrici (sig.ri Daniele Cavaglià e Roberto Pagnotta) e che hanno (o hanno avuto) rapporti con le società del Gruppo Tosinvest e che, per le modalità ed i tempi con



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i quali gli incarichi si sono realizzati, fanno di loro persone che godono della fiducia della stessa Finanziaria Tosinvest S.p.A.;
- le frequenti riunioni degli organi sociali delle imprese editrici che si sono tenute presso la sede legale di Finanziaria Tosinvest S.p.A. e alle quali hanno partecipato due segretarie verbalizzanti (sig.re Fabrizia De Cuia e Roberta Pescatori) dipendenti di società facenti parte del Gruppo Tosinvest;
 - gli importi corrisposti negli anni a titolo di valorizzazione della testata anche dopo che la stessa era riuscita a consolidare la propria posizione di mercato;
 - i rapporti economici consistenti e costanti tra Fondazione San Raffaele (socio unico di Editoriale Libero s.r.l.) e Finanziaria Tosinvest S.p.A. tali da generare un flusso continuo di cassa con rispettivi addebiti ed accrediti regolati su un conto di corrispondenza senza tracciamento di specifiche causali;
 - le modalità con le quali è stata realizzata l'operazione di cessione *pro soluto* del credito di 5.643.098,00 euro e le successive manleve operate dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A. sia nei confronti di Editoriale Libero s.r.l. che di Fondazione San Raffaele;
 - il mancato pagamento del prezzo nominale stabilito per la cessione del credito da parte di Fondazione San Raffaele il cui consistente importo è confluito nel conto di corrispondenza tra la stessa e Finanziaria Tosinvest S.p.A.;
 - la scelta di Finanziaria Tosinvest S.p.A. di operare la cessione del credito in favore di una Fondazione che, non avendo, nominalmente, tra le proprie finalità lo scopo di lucro, non potrebbe garantire la restituzione del credito ceduto.

81. Tali elementi appaiono, dunque, inequivocabilmente espressione di un coordinamento tra le imprese in oggetto tale da configurare come influenza dominante il rapporto tra il soggetto controllante di ultima istanza e l'impresa editrice stessa.

B) Contratti di valorizzazione del ramo d'azienda e corrispettivo per il canone di affitto delle testate

1) Argomentazioni di Editoriale Libero s.r.l. e Fondazione San Raffaele

82. Sul punto, la difesa osserva che è interesse della proprietaria della testata aumentare il valore del proprio bene e che *“l'aumento di ricavi della testata ... reso possibile e supportato dall'investimento di oggi cui partecipa*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

appunto la proprietaria Finanziaria Tosinvest, si tradurrà nel breve/medio periodo in aumento di redditività in punto di canone di locazione, in maggior valore di scambio della testata stessa, in vantaggio economico crescente appunto per essa proprietaria e soprattutto per questa". Sempre a tal fine, la stessa rileva che l'investimento si colloca all'inizio della vicenda contrattuale e che l'asimmetria, ad oggi voluta, comporterà, in futuro, un ritorno dell'investimento. In tal modo, tutto finirebbe per rientrare in quello che, secondo le parti, sarebbe un "normale discorso economico", senza "coordinamenti" o "limitazioni di concorrenza".

83. Durante l'audizione congiunta del 3 febbraio 2011 tra l'impresa editrice e la società Finanziaria Tosinvest S.p.A., è stato fatto osservare quanto segue: *"Con il contratto di valorizzazione il proprietario dell'azienda altro non ha fatto se non assumersi un onere di contribuzione agli investimenti necessari per garantire la migliore redditività dell'azienda e della testata ... previsione ... tanto più coerente considerando che nell'ambito dell'affitto le parti hanno escluso il diritto dell'affittuario di vedersi liquidato il maggior valore eventualmente assunto dal bene, diritto naturalmente previsto secondo la regola dettata dall'art. 2561 cod. civ. altrimenti operante".*

2) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa

84. Al riguardo, secondo quanto si legge nella memoria difensiva depositata, in data 24 agosto 2010, presso la sede di Roma dell'Autorità, il coordinamento della gestione dell'impresa al fine del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse non può essere inerato dal contratto di valorizzazione, il quale *"non è altro che un accordo in base al quale la proprietaria dell'azienda e l'affittuaria convengono che al migliorare della redditività dell'azienda così come esercitata (autonomamente) dall'affittuaria aumenti anche il canone pagato alla proprietaria. E' evidente, quindi, che la parti hanno un interesse comune soltanto in ordine all'accrescimento del valore del bene oggetto di locazione: il locatore in quanto si accresce il valore del bene locato; ed il conduttore in quanto fruisce di un bene di maggiore qualità".*
85. In ordine al "perseguimento dello scopo comune", è fatto rilevare come lo stesso non consista nella soddisfazione economica perseguita dalle due parti di un contratto sinallagmatico, *"bensì nella realizzazione di uno scopo imprenditoriale che superando le rispettive logiche aziendali sia idoneo a porre l'una impresa al servizio dell'altra".* Come sostenuto nel corso dell'audizione del 13 ottobre 2010, è stato fatto rilevare dalla difesa che, nonostante sia stata registrata una riduzione delle copie vendute del quotidiano, non è sembrato rilevante, se non sotto il profilo imprenditoriale, che l'investimento (a lungo termine) della proprietaria della testata non sia stato, ad oggi, premiato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3) Argomentazioni di Finanziaria Tosinvest S.p.A., sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci, nonché SPA di Lantigos S.C.A.

86. Con le memorie difensive depositate presso la sede di Roma dell'Autorità, in data 20 agosto 2010 (per Finanziaria Tosinvest S.p.A. ed i sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci) e in data 8 settembre 2010 (per SPA di Lantigos S.C.A.), la difesa, nel ritenere che tra gli importi erogati per la valorizzazione e quelli conseguiti a titolo di canone d'affitto della testata non vi debba essere un rapporto di proporzionalità (dato che l'investimento avrà un ritorno economico nel lungo periodo), argomenta come segue: *“per quanto riguarda il proprietario, le somme corrisposte a titolo di valorizzazione altro non sono che una forma di investimento volto ad accrescere il proprio patrimonio: più soldi eroga, più la società editrice è in grado di implementare e migliorare il quotidiano ... con la conseguenza che sarà più alto il valore che potrà conseguire dalla società editrice sia in caso di vendita che di nuova locazione”*.
87. Sempre in tal senso, è fatto osservare come gli importi riconosciuti per la valorizzazione non possano comportare di per sé un “coordinamento di gestione” il quale, affinché sussista un'influenza dominante tra imprese, è necessario che sia funzionale al perseguimento di uno scopo comune, ovvero a limitare la concorrenza tra le stesse.
88. Nel corso dell'audizione del 14 ottobre 2010, il legale rappresentante di Finanziaria Tosinvest S.p.A. ha fatto presente che i costi di valorizzazione della testata *“Il Riformista”*, complessivamente sostenuti dal Gruppo Tosinvest dal 2003 al 30 giugno 2010, ammontano a circa 22.000.000,00 di euro, pari alla somma dell'investimento iniziale e delle valorizzazioni successivamente intervenute, al netto degli ammortamenti effettuati negli anni. Per *“Il Riformista”*, passato da circa 10.000-12.000 copie alle attuali 3.000 copie, il valore di mercato della testata sarebbe da valutarsi intorno ai 9.000.000,00 di euro, mentre per *“Liberò”*, dato il numero di 80.000 copie collocate sul mercato, il valore reale di bilancio si aggirerebbe sui 240.000.000,00 di euro.
89. Nel corso degli approfondimenti istruttori è stata trasmessa dallo Studio Legale D'Amelio Sciacca e Associati, per conto della società Finanziaria Tosinvest S.p.A., la relazione di valutazione della testata *“Il Nuovo Riformista”* redatta dal Prof. Roberto Mazzei in data 31 marzo 2009 a supporto del bilancio della Finanziaria Tosinvest S.p.A. al 31 dicembre 2008. La valutazione è stata effettuata con il cosiddetto metodo dei multipli delle transazioni comparabili, che consiste nel determinare il valore della testata in base ai prezzi rilevati per transazioni similari ed all'applicazione di multipli agli indicatori ritenuti fondamentali dell'azienda da valutare. Nella fattispecie il multiplo che è stato ritenuto più significativo è la diffusione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della testata determinata in base al numero delle copie giornaliere vendute nel marzo 2009. Al riguardo, il legale rappresentante di Finanziaria Tosinvest S.p.A., durante l'audizione congiunta del 31 gennaio 2011, ha precisato che il valore della testata, determinato in euro 23.000.000,00, tiene conto del numero di copie medie e dei picchi fatti registrare negli ultimi mesi del 2008 e nei primi mesi del 2009, quando il quotidiano vendeva, in edicola, intorno alle 10.000-12.000 copie, con un valore per copia pari a circa 2.000,00 euro. La stima di 9.000.000,00 di euro, riferita all'ottobre 2009, si spiega, secondo lo stesso legale rappresentante, in ragione della drastica riduzione delle copie vendute a parità di valore del moltiplicatore. Peraltro, al 31 gennaio 2011, dato il valore medio di transazione di circa 1.800,00 euro per copia - riportato nel prospetto "Transazioni settore editoria" della Banca IMI -, il valore della testata risulterebbe pari, secondo il metodo delle transazioni comparabili, a circa 4.500.000,00 euro.

4) Conclusioni della Guardia di Finanza

90. In ordine al tema in esame, il Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom ha condiviso le risultanze del Nucleo Polizia Tributaria Roma della Guardia di Finanza di cui alla relazione del 19 novembre 2009, anche laddove concludeva che "il "provento per la valorizzazione del ramo d'azienda" concesso dalla "Finanziaria TOSINVEST S.p.A." alle due società "Editoriale LIBERO S.r.l." (pari ad € 500.000,00 per il solo 2007) ed "Edizioni RIFORMISTE Soc. Coop." (pari ad € 2.600.000,00 per il 2007 ed € 3.800.000,00 per il 2008), possa essere inquadrato in un corrispettivo volto al "perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse", così come espresso nella lettera b) dell'art. 1, comma 8, della Legge 416 del 1981".
91. Con riferimento alla valorizzazione della testata "*Il Nuovo Riformista*", il Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom ha fatto rilevare, nella propria relazione, che "la campagna di comunicazione per il lancio de "*Il Nuovo Riformista*", svoltasi a ottobre, è stata affidata - dietro corrispettivo - ad una società controllata [la TMS Edizioni s.r.l., ndr] dalla proprietaria della testata "*Opinioni Nuove – Libero Quotidiano*", poi incorporata (dal 16.10.2008) dalla TOSINVEST EDITORIA S.p.a.".

5) Valutazioni dell'Autorità

92. Per quanto concerne il metodo di valutazione di entrambe le testate, "*Libero*" ed "*Il Nuovo Riformista*", occorre innanzitutto considerare che la dottrina e la prassi aziendale hanno sviluppato diverse metodologie per la valutazione dei beni immateriali di un'azienda (i cosiddetti "*Intangibles*"), tra cui rientrano le testate giornalistiche. Pur non essendovi un consenso generalizzato tra gli analisti in merito al criterio più appropriato di valutazione, la scelta di quest'ultimo dipende dalla finalità che si persegue.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La valutazione dei beni immateriali può, difatti, avvenire per diverse ragioni, quali - *inter alia* - la redazione del bilancio di esercizio, una valutazione complessiva di azienda, la cessione o acquisizione dei beni immateriali separatamente dal complesso aziendale o la determinazione del corrispettivo a fronte della loro concessione in uso.

93. In quest'ultimo caso, che sembra quello più attinente al procedimento in esame, l'individuazione del valore economico di un bene immateriale è propedeutica alla determinazione - e successiva dimostrazione di congruità - dei corrispettivi dovuti a fronte della loro concessione in uso, corrispettivi che nei casi in esame sono i canoni corrisposti dalle società affittuarie al proprietario della testata.
94. L'elemento che potrebbe apparire anomalo nei casi analizzati è l'esistenza di contratti, uno per l'affitto (di azienda nel caso di "*Libero*", di testata nel caso del "*Riformista*") ed uno per la valorizzazione della testata che prevedono che l'affittuario paghi un canone al proprietario della testata e che quest'ultimo corrisponda, a sua volta, agli affittuari un canone di valorizzazione. In particolare l'ammontare degli importi di valorizzazione, in entrambi i casi e per tutto il periodo di durata dei contratti, appare, *prima facie*, essere sproporzionato rispetto al canone nonché slegato dalla performance della testata nel tempo, cioè dal valore dell'*intangibile* sottostante.
95. Se da un lato, appare giustificato che il proprietario della testata, essendo interessato ad un aumento di valore dell'*intangibile*, finzi l'editore che ne gestisce lo sviluppo, dall'altro lato, ciò che ad una valutazione preliminare potrebbe destare perplessità è l'ammontare dei finanziamenti (corrispettivo di valorizzazione) per tutto il periodo di tempo cui si riferiscono i fatti contestati, rispetto a quello che sembrerebbe ragionevole comportamento imprenditoriale.
96. Al riguardo, i legali delle parti hanno ravvisato, nell'elevato ammontare dei canoni di valorizzazione corrisposti dai proprietari delle testate, il comportamento tipico di un imprenditore razionale che prevede di recuperare gli investimenti sostenuti in un periodo di tempo medio-lungo. A supporto di questa argomentazione i legali hanno fornito le relazioni di valutazione della testata summenzionate, che calcolano il valore delle testate utilizzando il metodo dei multipli della transazioni comparabili. Questa metodologia, nel caso delle due relazioni presentate per la valorizzazione della testata "*Libero*", applica il moltiplicatore (*Enterprise value* / n° di copie vendute) rispettivamente al numero medio di copie vendute negli anni 2007-2008 ed al numero medio di copie vendute nel periodo 2007-2009, nonché alla media mobile delle copie vendute nel periodo ottobre 2009-settembre 2010. La stima della testata "*Libero*" secondo la più recente relazione è pari a Euro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

179.000.000. Nel caso del “*Riformista*”, la relazione di valutazione della testata applica il moltiplicatore (*Enterprise value / n° di copie vendute*) al numero medio di copie vendute nel mese di marzo 2009 e giunge ad una stima di Euro 23.000.000.

97. Il metodo dei multipli delle transazioni comparabili utilizza dunque dati relativi all’andamento delle copie vendute negli ultimi esercizi (nel caso di “*Liberò*”) e nel solo mese di marzo 2009 nel caso del “*Riformista*”.
98. Rispetto alle valutazioni delle parti, gli Uffici osservano che l’utilizzo della metodologia di valorizzazione presentata potrebbe apparire più idoneo ad una valorizzazione della testata finalizzata alla cessione della stessa (come peraltro affermato dal rappresentante legale della Finanziaria Tosinvest S.p.A. nel corso dell’audizione per *Il Riformista*) più che alla verifica di congruità del corrispettivo per la sua concessione d’uso nell’arco di tempo di durata dei contratti.
99. Per questa ragione gli Uffici hanno provveduto ad effettuare una stima di valutazione del valore della testata utilizzando il metodo dei multipli empirici, che consiste nell’applicazione di determinati coefficienti moltiplicativi, dedotti dall’osservazione del mercato, a grandezze di carattere contabile desunte dai bilanci delle testate nell’arco di riferimento temporale di durata dei contratti.
100. Nel caso di “*Liberò*” l’utilizzo di tale metodologia ha stimato che gli importi corrisposti a titolo di valorizzazione nell’arco di durata temporale dei contratti risulterebbero inferiori al valore assunto dalla testata. La valutazione di testata effettuata con il metodo dei multipli empirici, pur giungendo ad un valore della stessa inferiore rispetto a quello presentato dalle parti, non consente tuttavia di ravvisare un’incongruità tra l’ammontare dei finanziamenti (corrispettivi di valorizzazione) e quello che si suppone essere un ragionevole comportamento imprenditoriale.
101. Diverso è invece il risultato della valutazione della testata “*Il Riformista*” effettuata con il metodo dei multipli empirici. In questo caso, il valore della testata risulta significativamente inferiore alla somma degli importi corrisposti a titolo di valorizzazione della testata nell’arco di tempo considerato. Questo livello di sproporzione tra la stima del valore della testata e gli importi effettivamente corrisposti potrebbe indicare che si sia in presenza di un comportamento non razionale da parte dell’investitore, assimilabile piuttosto ad un finanziamento a fondo perduto.
102. Le analisi dei soli contratti di valorizzazione non appaiono dunque dirimenti nel caso della testata “*Liberò*” circa la sussistenza di un’ipotesi di controllo. Occorre tuttavia soffermarsi sul più ampio complesso dei rapporti economici tra proprietario ed editore che si protraggono dal momento della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conclusione del contratto (23 novembre 2001) tra la Società di Partecipazioni Editoriali - S.P.E. - s.r.l. e la Cooperativa Editoriale Libero soc. coop. a r.l. fino ad oggi.

103. Gli importi corrisposti a titolo di valorizzazione nonché le cospicue anticipazioni finanziarie concesse senza interessi dal proprietario testata costituiscono forme di finanziamento perdurante delle attività editoriali dell'impresa editrice. Tali importi, fino al 2009 hanno consentito alla Editoriale Libero s.r.l. di portare a totale compensazione i canoni di affitto di testata dovuti. A tal riguardo, dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso degli approfondimenti istruttori, risulta che su un totale dovuto per l'affitto di testata, tra il 2001 ed il 2010, pari a euro 8.062.200,00, sono stati compensati euro 4.334.400,00, corrisposti euro 1.440.000,00 (relativi alla sola annualità 2009) mentre non risultano né pagati né compensati euro 2.287.800,00.
104. Sempre con riferimento ai canoni di affitto delle testate, sebbene sia stato sostenuto in sede di audizione del 13 ottobre 2010 che gli stessi sarebbero stati rinegoziati alla scadenza contrattuale dopo aver riscontrato gli effetti della valorizzazione, non risulta che gli stessi siano stati aggiornati almeno negli anni recenti. Se, infatti, si ammette che gli importi corrisposti a titolo di valorizzazione aumentano il valore della testata, allora anche il canone dovuto per l'affitto della testata dovrebbe subire un aumento proporzionale in considerazione del fatto che il locatario (l'impresa editrice) ha il godimento di un bene di valore superiore. Questo, ovviamente, non è avvenuto. Ciò che di più sorprende, almeno nel caso del quotidiano "*Il Riformista*" è che anche a seguito del crollo delle vendite registrato dal 2006 ad oggi, la politica di "investimento" non abbia subito alcuna modifica, ma anzi la società proprietaria della testata ha continuato a corrispondere rilevanti somme all'impresa editrice nell'asserita convinzione che gli incrementi del valore della testata fossero proporzionali agli importi erogati.
105. Nel caso di Editoriale Libero s.r.l. effettivamente l'importo del canone di affitto di testata risulta variato da 700.000,00 euro ad 1.200.000,00 euro nel corso del 2007 (pagamento relativo all'anno 2006). Tale incremento è certamente correlato all'ottimo risultato di vendite conseguito nell'anno 2006 ma potrebbe, altresì, mettersi in relazione con l'ottimo risultato conseguito nell'ottenimento dei contributi diretti di cui alla legge n. 250 del 1990 (7.953.436,26 euro erogati nel 2007 per l'anno di riferimento 2006 e 7.794.367,53 euro erogati nel 2008 per l'anno di riferimento 2007), che in questo modo sono stati parzialmente retrocessi alla Finanziaria Tosinvest S.p.A..
106. Circa la valutazione della testata prospettata dalla difesa, si noti che l'importo di 240.000.000,00 euro appare quantomeno ottimistico ove si



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consideri, a mero titolo esemplificativo, che il gruppo Poligrafici S.p.A., quinto gruppo editoriale del Paese, capitalizza in borsa 67.003.200,00 euro (dati da *borsaitaliana.it* del 18 ottobre 2010) editando le testate “*Il Resto del Carlino*”, “*La Nazione*” ed “*Il Giorno*” le cui tirature complessivamente superano di gran lunga quelle del quotidiano “*Libero*”.

107. Si noti che il valore di acquisto della testata “*Opinioni Nuove*” è, nel 2002, di euro 310.000,00 mentre quello della testata “*Libero*” è di circa 5.000,00 euro nel 2001. A voler condividere la valutazione della difesa, il proprietario della testata, vedendo incrementare in modo tanto considerevole in pochi anni il valore del proprio investimento, avrebbe ragionevolmente potuto aumentare il canone di locazione della testata in maniera proporzionale all’incremento di valore o decidere di capitalizzare vendendo l’asset in suo possesso. Sul punto, lo stesso legale rappresentante della società Finanziaria Tosinvest S.p.A. ha riconosciuto, nel corso delle audizioni congiunte del 31 gennaio e del 3 febbraio 2011, l’opportunità che, relativamente alla testata “*Opinioni Nuove - Libero Quotidiano*”, si debba provvedere all’aggiornamento del canone per l’affitto del quotidiano.

C) Crediti vantati dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A. nei confronti delle imprese editrici - operazione di manleva

1) Argomentazioni di Editoriale Libero s.r.l. e Fondazione San Raffaele

108. Con riferimento al credito pari a 5.643.098,00 euro di Finanziaria Tosinvest S.p.A. verso Editoriale Libero s.r.l., la difesa fa innanzitutto rilevare che, nel valutare la dimensione dello stesso, non si è tenuto conto dell’indebitamento generale e del *cash flow* dell’impresa editrice, né della durata dei rapporti fra le parti coinvolte. Più in particolare, sull’operazione di manleva, si chiarisce che il credito “*venne acquistato da Fondazione S. Raffaele, come è ovvio a fronte di un corrispettivo di pari importo (da Fondazione a Finanziaria Tosinvest). Nel dubbio che la Fondazione non potesse soddisfare al versamento della controprestazione (come è noto le fondazioni non hanno scopo di lucro sicché sui loro ricavi possono anche nutrirsi perplessità), Finanziaria Tosinvest l’ha manlevata da sue eventuali richieste di restituzione (sostanzialmente quindi rinunziandovi ora per allora) ...*”.

109. La difesa ha fatto rilevare inoltre che l’opportunità che il credito vantato da un terzo (Finanziaria Tosinvest S.p.A.) nei confronti della Editoriale Libero s.r.l. fosse rilevato dalla Fondazione San Raffaele, era stata prospettata, come rappresentato in sede di audizione del 13 ottobre 2010, dalla società di revisione BDO S.p.A. nel 2006-2007. In tal modo, trattandosi di un “debito verso soci”, la Fondazione San Raffaele avrebbe potuto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

decidere, in futuro, di rinunciare al credito nei confronti di Editoriale Libero s.r.l. determinando una sopravvenienza attiva (fiscalmente neutra) e dando, conseguentemente, luogo ad una patrimonializzazione.

2) Argomentazioni di Finanziaria Tosinvest S.p.A., sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci, nonché SPA di Lantigos S.C.A.

110. Nel precisare che i crediti vantati da Finanziaria Tosinvest S.p.A. non sono affatto “consistenti, dato il monte debiti delle imprese editrici, la difesa sostiene che gli stessi *“sono del tutto normali ed ordinari, specie se si tiene conto del fatto che tra le parti in questione sussistono dei rapporti contrattuali (di affitto e di valorizzazione) di lunga durata”*.

3) Conclusioni della Guardia di Finanza

111. In tal senso, il Nucleo Polizia Tributaria Roma della Guardia di Finanza, alle cui conclusioni si è riportato anche il Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom, ha ritenuto che “i consistenti crediti, vantati dalla “Finanziaria TOSINVEST S.p.A.” nei confronti delle due società “Editoriale LIBERO S.r.l.” (pari ad € 5.643.098,00) ed “Edizioni RIFORMISTE Soc. Coop.” (pari ad € 830.000,00), possano essere inquadrati in una concessione di disponibilità volta al “perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse”, così come espresso nella lettera b) dell'art. 1, comma 8, della Legge 416 del 1981”.
112. Lo stesso Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom nella predetta relazione, relativamente alla voce “Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro esercizio successivo” dello Stato Patrimoniale del bilancio di esercizio 2008 che ammontano a 5.643.098,00 euro, svolge la seguente considerazione: “Dalla lettura delle missive, emerge che i debiti maturati dalla EDITORIALE LIBERO sono di natura commerciale e che non esistono contratti volti a disciplinare le modalità di restituzione, anche rateizzata, ed il titolo eventualmente oneroso del debito, accollato dalla FONDAZIONE SAN RAFFAELE”.

4) Ulteriori considerazioni svolte dalle parti nel corso degli approfondimenti istruttori

113. In sede di audizione congiunta tra l'impresa editrice Editoriale Libero s.r.l. e la società Finanziaria Tosinvest S.p.A. del 3 febbraio 2011, le parti hanno rappresentato che i debiti alla base della cessione del credito si sono generati tra l'impresa editrice e la Società di Partecipazioni Editoriali - S.P.E. - s.r.l. la quale ha effettuato cospicue anticipazioni finanziarie nella fase di avvio dell'attività editoriale. In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che il credito generatosi, tra il 2003 ed il 2004, per anticipazioni da parte della Società di Partecipazioni Editoriali - S.P.E. - s.r.l. ammontava a 8.956.000,00 euro. Nel corso degli anni l'impresa editrice ha



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

provveduto a restituire parzialmente le somme ricevute a titolo di anticipazioni finanziarie. Nel 2009, il credito residuo (pari ad euro 5.643.098,00) è stato trasferito in capo a Finanziaria Tosinvest S.p.A. a seguito delle fusioni per incorporazione.

114. Relativamente alla manleva tra Fondazione San Raffaele e Finanziaria Tosinvest S.p.A., il legale rappresentante di quest'ultima ha fatto rilevare che ciò che compare nel verbale dell'assemblea dei soci fondatori della Fondazione San Raffaele è soltanto l'impegno manifestato dalla società proprietaria della testata a manlevare, in caso di inadempimento, la Fondazione San Raffaele dalla mancata corresponsione del prezzo della cessione del credito (di euro 5.643.098,00) avvenuta al valore nominale. Inoltre, il verbale, come atto deliberativo di un organo assembleare della Fondazione San Raffaele, non può avere alcun valore contrattuale, non risultando, peraltro, sottoscritto dal legale rappresentante di Finanziaria Tosinvest S.p.A., bensì solamente dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. Il legale rappresentante di Finanziaria Tosinvest S.p.A. ha fatto, altresì, rilevare che il verbale della Fondazione San Raffaele è stato redatto in modo sintetico per soli fini interni e non per essere esibito ad un'autorità.
115. Il legale rappresentante di Editoriale Libero s.r.l., a rettifica di quanto dichiarato nell'audizione del 13 ottobre 2010, ha evidenziato come Editoriale Libero s.r.l. avesse interesse a che le modifiche del soggetto creditore - e gli eventuali rapporti tra Fondazione San Raffaele e Finanziaria Tosinvest S.p.A. - non si riflettessero nei rapporti tra Editoriale Libero s.r.l. ed il proprio socio unico (Fondazione San Raffaele). In tal senso, essendo il nuovo creditore il proprio socio e non più un soggetto terzo (quale Finanziaria Tosinvest S.p.A.), era interesse di Editoriale Libero s.r.l. avere rassicurazioni che, da allora in avanti, il proprio creditore sarebbe stato Fondazione San Raffaele. Il termine "manleva" sarebbe stato impiegato in modo improprio e non vi sarebbe, pertanto, alcuna manleva a favore di Editoriale Libero s.r.l.
116. Nel corso dell'audizione è stato, inoltre, precisato che, allo stato, la manleva non è stata posta in essere (come risulta dai bilanci della Finanziaria Tosinvest S.p.A.), che il debito di Editoriale Libero s.r.l. nei confronti di Fondazione San Raffaele non è stato oggetto di capitalizzazione da parte di quest'ultima e che un'eventuale remissione del debito non avrebbe, comunque, effetti verso Finanziaria Tosinvest S.p.A., dato che attiene ai rapporti tra il cessionario (Fondazione San Raffaele) ed il ceduto (Editoriale Libero s.r.l.). Il legale rappresentante di Finanziaria Tosinvest S.p.A. ha, altresì, ribadito che Fondazione San Raffaele ha iniziato a corrispondere l'importo pattuito per la cessione del credito attraverso il conto di corrispondenza che quest'ultima ha in essere con il cedente (Finanziaria Tosinvest S.p.A.).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

117. Il legale rappresentante di Editoriale Libero s.r.l. ha, inoltre, precisato che, diversamente da quanto rappresentato in sede di audizione il 13 ottobre 2010, non vi sarebbe una seconda manleva a garanzia di tale società e che il termine manleva sarebbe stato usato impropriamente. Attualmente il debito verso il nuovo creditore risulta iscritto nel bilancio di Editoriale Libero s.r.l. in quanto il socio unico Fondazione San Raffaele non ha ancora deliberato alcun aumento di capitale.

5) Valutazioni dell'Autorità

118. L'importo della manleva è pari a oltre un terzo del debito complessivo di Editoriale Libero s.r.l. (da bilancio 2008, la voce debiti totali ammonta a 16.423.011,00 euro). Il debito non solo è di importo considerevole ma viene ceduto alla Fondazione San Raffaele, con la finalità esplicita di ascriverlo ad incremento patrimoniale di Editoriale Libero s.r.l., proprio nel periodo in cui Editoriale Libero s.r.l. restituisce gli importi del contratto di valorizzazione relativi a "*Libero Mercato*" a causa della mancata riuscita del progetto editoriale. Per Editoriale Libero s.r.l., dunque, il debito non è solo rilevante rispetto al totale ma, a seguito della manleva, va inquadrato nell'ambito dei consistenti e continuativi rapporti economici di finanziamento già rilevati con riferimento al contratto di valorizzazione tra proprietario testata ed editore.

119. In ordine ai debiti che le imprese editrici hanno maturato nei confronti delle società proprietarie delle testate, si potrà notare come per Edizioni Riformiste Società Cooperativa, dall'analisi del bilancio 2008, il debito di 830.000,00 euro rappresenti il 14% del debito totale (pari a 5.742.703,00 euro). Sebbene l'importo appaia meno consistente rispetto al caso di Editoriale Libero s.r.l., ciò che appare rilevante è che, analogamente al debito di Editoriale Libero s.r.l., lo stesso sia stato mantenuto immutato negli anni senza alcuna previsione di rientro e senza che sia stato previsto alcun tasso di interesse. Per completezza, si deve aggiungere che il debito di edizioni Riformiste Società Cooperativa è stato, comunque, estinto in data 31 luglio 2009.

120. Sull'elevato importo del debito di Editoriale Libero s.r.l. (inizialmente pari ad euro 8.956.000,00) occorre rilevare che, negli anni, sia la Società di Partecipazioni Editoriali - S.P.E. - s.r.l., prima, sia la società Tosinvest Editoria S.p.A., sia, da ultimo, la società Finanziaria Tosinvest S.p.A., non risulta abbiano fissato (o concordato con l'editore) un termine per la restituzione dello stesso, né che abbiano chiesto all'impresa editrice di corrispondere interessi su un credito che risulta, pertanto, infruttifero.

121. Sulle precisazioni fornite dalle parti in occasione dell'audizione congiunta del 3 febbraio 2011, occorre considerare che l'intenzione di manlevare Fondazione San Raffaele, manifestata dalla società Finanziaria



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tosinvest S.p.A. nel corso dell'assemblea dei soci fondatori della Fondazione San Raffaele del 22 giugno 2009, è essa stessa rivelatrice di un *modus operandi* che connota i rapporti di debito/credito tra l'impresa editrice, il suo socio unico e la società proprietaria della testata. D'altra parte, per prospettare l'ipotesi di manlevare Fondazione San Raffaele in caso di inadempimento, Finanziaria Tosinvest S.p.A. deve aver ritenuto tale eventualità senz'altro probabile, tanto da formalizzare l'assunzione di tale impegno (sia pure in una forma non contrattuale) dinanzi all'assemblea dei soci fondatori della Fondazione San Raffaele per mezzo del proprio legale rappresentante. Né si spiegherebbe altrimenti la necessità di convocare l'assemblea del 22 giugno 2009, alla quale hanno partecipato i sig.ri Antonio Angelucci, Giampaolo Angelucci, Alessandro Angelucci, Andrea Angelucci, Ernesto Monti (legale rappresentante di Finanziaria Tosinvest S.p.A.), Arnaldo Rossi (in qualità di liquidatore di Tosinvest Servizi s.r.l., nonché legale rappresentante di Editoriale Libero s.r.l.), Carlo Trivelli (Presidente della società San Raffaele S.p.A.), e di chiedere, in tale sede, *“ai soci fondatori ed in particolare alla Finanziaria Tosinvest Spa di manlevare formalmente da richieste di restituzione di detto importo [pari a 5.643.098,00 euro, ndr] qualora la Fondazione stessa non possa provvedere alla restituzione”* se non si fosse ravvisato un rischio di inadempimento - concreto ed attuale - da parte della Fondazione San Raffaele. Inoltre, nella parte conclusiva del verbale della predetta assemblea si legge che *“il fondatore Finanziaria Tosinvest Spa dichiara di concedere e garantire la manleva come sopra richiesta”*, così formalizzando l'impegno a sollevare da ogni responsabilità Fondazione San Raffaele in caso di inadempimento. In una tale prospettiva, la possibilità che Fondazione San Raffaele possa operare, verso Editoriale Libero s.r.l., una remissione del debito aumenterebbe il rischio che la stessa Fondazione non sia in grado di corrispondere a Finanziaria Tosinvest S.p.A. il prezzo pattuito per la cessione del credito (poiché deve ritenersi che la Fondazione San Raffaele, diversamente dalla società San Raffaele S.p.A., non abbia scopo di lucro). Del resto, da una lettura congiunta delle dichiarazioni d'intenti rese nel corso della predetta assemblea, emerge come le due ipotizzate operazioni - quella di manleva da parte di Finanziaria Tosinvest S.p.A. e quella di capitalizzazione del credito ad opera di Fondazione San Raffaele - siano strettamente connesse l'una all'altra. Ed ancora, la necessità rappresentata da Editoriale Libero s.r.l. di ottenere da Finanziaria Tosinvest S.p.A. rassicurazioni in ordine al soggetto che sarebbe stato, dopo la cessione del credito, il proprio debitore risulta tutt'altro che immotivata. Infatti, il mancato pagamento del prezzo pattuito per la cessione del credito, da parte di Fondazione San Raffaele, potrebbe portare Finanziaria Tosinvest S.p.A. ad agire nei confronti del debitore ceduto (Editoriale Libero s.r.l.) a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di cessione del credito.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

122. Peraltro, si può rilevare come il fatto che Finanziaria Tosinvest S.p.A. non sia addivenuta a stipulare un contratto di manleva - dando seguito all'impegno, teso a concedere e a garantire la manleva, assunto il 22 giugno 2009 - possa ingenerare il ragionevole dubbio che ciò sia dipeso da ragioni di opportunità dettate dagli accertamenti svolti, nei mesi di settembre e novembre 2009, dal Nucleo Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza. Allo stesso modo, la mancata capitalizzazione del credito che, dalla lettura del verbale del 22 giugno 2009, sarebbe dovuta avvenire nel corso del 2010, potrebbe supporre non sia stata realizzata per le analoghe ragioni.
123. Da ultimo, giova ricordare che non è stata prodotta in atti alcuna evidenza che le parti debitore/creditore abbiano fissato un termine per l'estinzione del debito, con la conseguenza che, dal 2003 ad oggi, può considerarsi consolidato l'affidamento da parte del soggetto debitore (Editoriale Libero s.r.l. nei confronti, da ultimo, di Fondazione San Raffaele) a non dover corrispondere gli importi dovuti.

D) Cariche ricoperte dai sig.ri Daniele Cavaglià e Roberto Pagnotta nelle imprese editrici e in società appartenenti al Gruppo Tosinvest

1) Argomentazioni di Editoriale Libero s.r.l. e Fondazione San Raffaele

124. In primo luogo, la difesa ricorda che non spetta al Direttore Generale la scelta degli amministratori delle imprese editrici e che lo stesso è stato nominato secondo le procedure stabilite dalla statuto. Per poi far presente che tale funzione "*è affidata quasi sempre e per prassi corrente a persona estranea alla compagine proprietaria, specie se il soggetto de quo è per attività pregressa esperto nella dirigenza di società editoriali*".

2) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa

125. Come riportato dalla parte nella memoria difensiva, "*la nomina del direttore generale e degli amministratori è avvenuta, facta non verba, mediante una legittima e regolare assemblea sociale; alla quale hanno partecipato, con diritto di voto, solo i soci ... mediante l'espressione di un singolo voto capitaro*". In ragione del voto capitaro espresso nelle società cooperative, la difesa ritiene che anche qualora i due soci fossero manifestazione della volontà di controllo della famiglia Angelucci, la loro presenza non costituirebbe elemento idoneo a far supporre un anomalo funzionamento dell'Assemblea dei Soci. Si tratterebbe, in tal caso, di due soci dei dieci che compongono l'organo assembleare.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3) Argomentazioni di Finanziaria Tosinvest S.p.A., sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci, nonché SPA di Lantigos S.C.A.

126. Sull'avvicendamento delle stesse persone fisiche all'interno delle imprese editrici, è fatto osservare dalla difesa che *“si tratta di soggetti altamente qualificati con specifiche esperienze gestionali maturate nel settore che finiscono inevitabilmente per ricoprire lo stesso ruolo e/o ruoli apicali diversi ...”*.

4) Conclusioni della Guardia di Finanza

127. Al riguardo, il Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom fa rilevare che i sig.ri Roberto Pagnotta e Daniele Cavaglia, oltre a ricoprire rispettivamente le cariche di Consigliere di Amministrazione della società Tosinvest Editoria S.p.A. e di Direttore Generale dell'impresa editrice Edizioni Reformiste Società Cooperativa, risultano, nell'anno 2008, amministratori della società TMS Edizioni s.r.l., il cui socio unico è la società Finanziaria Tosinvest S.p.A.. Tali elementi sono confermativi di quanto già rilevato dal Nucleo Polizia Tributaria Roma della Guardia di Finanza, le cui conclusioni sono state condivise dal Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom, laddove ha considerato che *“la nomina di Daniele CAVAGLIA' a Direttore Generale delle due società ... possa essere inquadrata “nell'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici”, così come espresso nella lettera e) dell'art. 1, comma 8, della Legge 416 del 1981”*. Lo stesso Nucleo ha evidenziato come *“l'inserimento di Roberto PAGNOTTA e Daniele CAVAGLIA' nella compagine sociale delle “Edizioni RIFORMISTE Soc. Coop.” altro non sia che la diretta manifestazione della volontà di controllo della famiglia ANGELUCCI della società editrice de “Il Nuovo Reformista”, fattispecie inquadrabile nell'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici”, così come espresso nella lettera e) dell'art. 1, comma 8, della Legge 416 del 1981”*.

5) Valutazioni dell'Autorità

128. Con riferimento al ruolo degli amministratori, sig.ri Roberto Pagnotta e Daniele Cavaglia, a nulla valgono le obiezioni delle parti circa la competenza degli stessi, che non è certamente oggetto di contestazione. Ciò che è rilevante ai fini del presente procedimento è che si tratta di persone che hanno ricoperto (o ricoprono) incarichi in posizioni apicali, quasi senza soluzione di continuità, nelle due imprese editrici e nelle società del Gruppo Tosinvest (TMS Edizioni s.r.l. e Visibilia Pubblicità s.r.l.) con cui, peraltro, le stesse imprese editrici hanno rilevanti rapporti economici (la Guardia di Finanza ha fatto rilevare significative movimentazioni finanziarie in dare ed avere per alcuni milioni di euro per gli anni 2008 e 2009). Tali compresenze,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non limitate ai soli sig.ri Daniele Cavaglia e Roberto Pagnotta, (si pensi anche al sig. Carmine Gianni Di Giore, Direttore Generale di Editoriale Libero s.r.l. dal 18 ottobre 2003 al 14 dicembre 2007 e amministratore di TMS Edizioni dall'8 maggio 2006 al 1° agosto 2009), da un lato denotano che le due imprese editrici sono condotte da persone di fiducia del Gruppo Tosinvest, dall'altro portano a concludere che le stesse operano in coordinamento con tutto il Gruppo Tosinvest di cui la Finanziaria Tosinvest S.p.A. rappresenta il motore economico.

129. Peraltro, si osservi che gli stessi rapporti economici tra le società TMS Edizioni s.r.l. e Visibilia Pubblicità s.r.l. (riconducibili al Gruppo Tosinvest) e le imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa comportano significativi vantaggi per l'intero Gruppo. Le somme che tali società ricevono dalle imprese editrici per i servizi forniti (TMS Edizioni s.r.l. per la distribuzione dei prodotti editoriali e Visibilia Pubblicità s.r.l. come concessionaria di pubblicità) sono, infatti, ascrivibili ai costi rilevanti ai fini dell'erogazione del contributo all'editoria ed in quanto tali ristorati, *pro quota*, dallo stesso.
130. Al riguardo, occorre, altresì, sottolineare il fatto che entrambe le sedi dichiarate da TMS Edizioni s.r.l. coincidono con quelle dichiarate da Editoriale Libero s.r.l. (Milano viale Luigi Majno, 42 e Roma via Barberini, 50).

E) Coincidenza tra le sedi dove si sono svolte riunioni dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci delle imprese editrici e la sede legale della Finanziaria Tosinvest S.p.A.

1) Argomentazioni di Editoriale Libero s.r.l. e Fondazione San Raffaele

131. Quanto alla sede (di via Marche n. 1) presso la quale risultano svolte diverse riunioni degli organi sociali, nella memoria difensiva si rappresenta che tale circostanza non può essere ricondotta alla gestione editoriale del quotidiano e che la stessa *“si giustifica con il risparmio consentito all'affittuario e con il conseguente aumento dei suoi utili sui quali poi, alla fine, l'affittante commisura, nel tempo, il canone che andrà a percepire e il successo su cui si dimensiona l'aumento di valore del bene che si conserva nella sua proprietà”*.
132. Durante l'audizione del 13 ottobre 2010, il legale rappresentante di Editoriale Libero s.r.l. fa notare che, di norma, le riunioni assembleari si sono tenute presso il suo studio sito in Roma via dei Valeri n. 1. La scelta di svolgere solo poche assemblee nella sede di via Marche n. 1 sarebbe stata, infatti, dettata da ragioni di comodità, dal momento che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Editoriale Libero s.r.l. è anche Presidente,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nonché amministratore, della Fondazione San Raffaele. Nella documentazione successivamente prodotta, si dà conto del fatto che presso via Marche n. 1 la Fondazione San Raffaele abbia anche la propria sede amministrativa.

133. In merito all'attività di verbalizzazione, la difesa, nel sottolineare che la stessa deve essere affidata a persone capaci ed esperte, osserva come si dimostri poco proficuo, sotto l'aspetto economico, far venire appositamente da Milano una segretaria di Editoriale Libero s.r.l. per verbalizzare le riunioni degli organi sociali che si tengono a Roma. Inoltre, le verbalizzanti chiamate a fornire un supporto tecnico-giuridico di segreteria sarebbero dipendenti (sig.ra Roberta Pescatori) ovvero collaboratrici (sig.ra Fabrizia De Cuia) della Fondazione San Raffaele. E, dunque, nessuna dipendente della Finanziaria Tosinvest S.p.A. né della San Raffaele S.p.A. avrebbe preso parte - secondo la difesa - a dette riunioni.

2) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa

134. Il fatto che - a detta della difesa - alcune assemblee (tra le molte) si siano tenute presso la sede legale della proprietaria della testata, rientrerebbe in una "normale prassi degli affari", tanto da connotarsi come "*comportamenti amichevoli volti anche a consentire un risparmio di spesa a favore di chi è in relazioni di tipo commerciale e dal cui maggior successo possono derivare, nella direzione opposta, correlativi ritorni economici*". Peraltro, come chiarito dal legale rappresentante dell'impresa editrice, successivamente al trasferimento della sede legale in via delle Botteghe Oscure n. 6, le riunioni si sono sempre svolte nella nuova sede.

3) Argomentazioni di Finanziaria Tosinvest S.p.A., sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci, nonché SPA di Lantigos S.C.A.

135. Secondo la difesa, simili comportamenti, non avendo nulla a che fare con la gestione editoriale delle testate, "*possono consentire dei risparmi di spesa per le società editrici e, conseguentemente - e comunque - determinano dei ritorni economici, su molteplici versanti, per la Finanziaria Tosinvest s.p.a.*". In sede di audizione del 14 ottobre 2010, il legale rappresentante ha tenuto a precisare di non essere a conoscenza del fatto che tali riunioni si siano tenute nella sede legale della proprietaria della testata, indicando la sig.ra Roberta Pescatori come "responsabile degli affari societari" di Finanziaria Tosinvest S.p.A..

4) Conclusioni della Guardia di Finanza

136. Sul punto, il Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom fa osservare quanto segue: "Come per la EDIZIONI RIFORMISTE S.c.a.r.l., le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di amministrazione della EDITORIALE LIBERO s.r.l. si sono tenute prevalentemente presso la sede



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di Roma, via Marche, 1, anziché presso la sede legale di via Valeri, 1". Inoltre, lo stesso Nucleo Speciale della GdF rileva, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate (di cui agli all. 6 e 7 alla relazione del 15 aprile 2010) che "anche nei verbali delle assemblee dei soci e del Cda della EDITORIALE LIBERO S.r.l. è ricorrente la figura dei due segretari firmatari, già riscontrati per la EDIZIONI RIFORMISTE Soc. Coop., DE CUIA Fabrizia, dipendente della SAN RAFFAELE S.p.a., e PESCATORI Roberta, dipendente, già della FINANZIARIA TOSINVEST, ora della SAN RAFFAELE S.p.a."

5) Valutazioni dell'Autorità

137. Nonostante quanto sostenuto da Editoriale Libero s.r.l. relativamente ai rapporti di lavoro intercorrenti tra la Fondazione San Raffaele e le sig.re Roberta Pescatori e Fabrizia De Cuia, dalla citata relazione del 15 aprile 2010 del Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom, risulta che le stesse non hanno percepito redditi da lavoro dipendente, almeno fino all'anno 2008, dalla Fondazione San Raffaele, mentre risultano aver percepito redditi da lavoro dipendente dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A. (la sig.ra Pescatori) e dalla San Raffaele S.p.A. (sia la sig.ra Pescatori che la sig.ra De Cuia).
138. Non si può non rilevare la contraddizione in cui sono incorse le parti quando hanno dichiarato, da un lato, che nessuna dipendente di Finanziaria Tosinvest S.p.A. ha preso parte alle riunioni degli organi sociali delle imprese editrici (come sostenuto da Editoriale Libero s.r.l. e Fondazione San Raffaele) e, dall'altro, che la sig.ra Roberta Pescatori ricopre il ruolo di "responsabile degli affari societari" di Finanziaria Tosinvest S.p.A. (così come rappresentato dallo stesso legale rappresentante della società proprietaria della testata). Ma, allora, se la sig.ra Pescatori lavora (ovvero ha lavorato) alle dipendenze di Finanziaria Tosinvest S.p.A. con un incarico di tutto rilievo e ha verbalizzato numerose riunioni degli organi sociali delle imprese editrici, non può invero sostenersi che a tali assemblee non abbia partecipato alcuna dipendente della società proprietaria delle testate.
139. Sull'erronea indicazione della sede di via Marche n. 1 come "legale", le argomentazioni addotte dalle parti appaiono altrettanto contraddittorie, risultando difficilmente spiegabile il fatto che due verbalizzanti - definite persone "capaci ed esperte" - abbiano potuto qualificare come "legale" una sede che tale non è.
140. Anche qualora si ritenesse, come remota possibilità, che tali riunioni si siano tenute in via Marche n. 1 per motivi di mera ospitalità, non si comprende come il legale rappresentante della società che ha messo a disposizione la propria sede legale non ne abbia avuto conoscenza, specie considerando l'elevato numero delle Assemblee dei Soci e dei Consigli di Amministrazione - ben 48 - tenuti in quella sede.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

141. Se poi si considera che il legale rappresentante di Editoriale Libero s.r.l. (nonché Presidente e amministratore della Fondazione San Raffaele) ha tenuto tali riunioni in via Marche n. 1 solo per ragioni di comodità trovandosi nella sede “amministrativa” della Fondazione, non si spiega come mai quest’ultima sia stata dichiarata tale solo con la nota di deposito della documentazione del 21 ottobre 2010 e perché le assemblee degli organi sociali dell’impresa editrice non si siano tenute presso via dei Valeri n. 1, al contempo studio dello stesso legale rappresentante e sede legale di Editoriale Libero s.r.l. E, del resto, dalle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale della GdF presso l’Agcom, nonché dalla pagina *web* della stessa Fondazione San Raffaele, via Marche n. 1 non risulta mai indicata come sede amministrativa della Fondazione.
142. Allo stesso modo, quanto sostenuto da Edizioni Reformiste Società Cooperativa che, nella memoria difensiva, afferma che solo alcune assemblee (tra le molte) si sono tenute in via Marche n. 1, trova smentita nei fatti perché è evidente che la maggior parte delle assemblee (tra quelle oggetto di verifica) si sono svolte proprio presso la sede legale di Finanziaria Tosinvest S.p.A..
143. Occorre, da ultimo, rilevare che tra le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Edizioni Reformiste Società Cooperativa che si sono svolte in via Marche n. 1 ve ne sia anche una in cui il segretario verbalizzate è stato lo stesso sig. Arnaldo Rossi, all’epoca già Presidente del Consiglio di Amministrazione di Editoriale Libero s.r.l.. La fattispecie appare spiegabile unicamente se si ammette che oltre al controllo esercitato dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A. sulle due imprese editrici, vi è un coordinamento diretto dell’attività imprenditoriale tra queste ultime, che prescinde da eventuali differenze di linea editoriale o orientamento politico dei quotidiani.

F) Rapporti intercorrenti tra la Finanziaria Tosinvest S.p.A. e le imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Reformiste Società Cooperativa

1) Argomentazioni di Editoriale Libero s.r.l. e Fondazione San Raffaele

144. Nella memoria difensiva, si osserva che Fondazione San Raffaele gode, data la sua peculiare natura giuridica, di autonomia gestionale che si riflette tanto nei confronti dei fondatori quanto su Editoriale Libero s.r.l.. Pertanto, quest’ultima “*non si coordina, né può coordinarsi con nessuno, stante il suo referente proprietario, la Fondazione, e la disciplina ex codice di quella figura, che ne postula la “separazione” giuridica, economica ed operativa con ogni altro centro di imputazione di interessi e di attività*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa

145. Secondo l'interpretazione che la difesa dà della nozione di "*influenza dominante*", nella memoria difensiva si sostiene che la stessa può configurarsi nel settore *de quo* qualora "*il controllo si traduca in una ingerenza nella linea editoriale*".

3) Argomentazioni di Finanziaria Tosinvest S.p.A., sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci, nonché SPA di Lantigos S.C.A.

146. Dalla premessa che i due quotidiani "*Libero*" e "*Il Riformista*" siano espressione di differenti orientamenti politici, ovverosia del centro-destra il primo e del centro-sinistra il secondo, la difesa ne deduce che proprio tale dicotomia di contenuti editoriali sia possibile "*in quanto la Proprietà, benché comune, non esercita su di loro, recte sulle rispettive società editrici, alcuna forma di ingerenza, né di fatto né di diritto*".

147. In particolare, per SPA di Lantigos S.C.A., si afferma che la stessa "*certamente non è la proprietaria delle testate giornalistiche "Libero" ed "Il Riformista" e non ha mai esercitato né direttamente, né indirettamente, né con finanziamenti, né tramite nomine, alcuna forma di controllo sulle rispettive società editrici*".

4) Valutazioni dell'Autorità

148. Il profilo che qui rileva non è legato alla natura giuridica della Fondazione San Raffaele, ma concerne i rapporti intercorrenti tra la stessa ed il Gruppo Tosinvest. Il conto di corrispondenza aperto tra la Fondazione San Raffaele e Finanziaria Tosinvest S.p.A. e l'operazione di manleva relativa al credito ceduto, sono chiari indicatori di rapporti economici consistenti e costanti. A ciò si aggiunga che la Fondazione partecipa al Gruppo San Raffaele, ossia al settore ritenuto il "*core business*" del Gruppo Tosinvest, come facente parte del Consorzio San Raffaele insieme alla San Raffaele S.p.A..

149. Oltre a richiamare quanto già esposto al punto 61 e seguenti, vale a dire che le norme della legge 416 del 1981 in materia di trasparenza e quelle in tema di accertamento di posizioni dominanti prescindono da qualsiasi valutazione sugli effetti che i rapporti di controllo o dominanza esercitano sulla linea politico-culturale delle imprese editoriali coinvolte, si può aggiungere quanto segue.

150. E' agevole osservare che la differente linea politica delle testate non possa essere di per sé garanzia di autonomia nella gestione editoriale, laddove forme di condizionamento, anche episodico ma non per questo meno rilevanti, possono, comunque, configurarsi qualora l'impresa editrice dipenda economicamente dal soggetto effettivamente controllante. Ed è proprio per tale motivo che la normativa di settore si incentra esclusivamente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sulla nozione di controllo, e quindi su rapporti di natura economico-societaria, ritenendo già di per sé rilevante e significativa la sola capacità, in astratto, di influenzare la linea editoriale della testata.

G) Profili interpretativi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge n. 416/1981

1) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa

151. Negando l'esistenza di un obbligo di comunicazione in capo ad Edizioni Riformiste Società Cooperativa, la difesa ritiene tale norma non applicabile in quanto trattasi, nel caso di specie, *“di società cooperativa e non già di società capitalistica (nelle forme indicate della società a responsabilità limitata, della società per azioni ovvero della società in accomandita per azioni)”*.

152. Sempre al riguardo, in sede di audizione congiunta del 31 gennaio 2011, la difesa dell'impresa editrice, nel ritenere non applicabili gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 della legge n. 416 del 1981 alle società cooperative, svolge la seguente argomentazione: *“sul piano strettamente ermeneutico letterale, non si può omettere di confrontare il primo comma con il settimo (qui rilevante) ed osservare che mentre nel primo caso (comma 1) la legge cita espressamente il tipo società cooperativa, nel secondo (comma 7) non lo fa. Questa diversa indicazione non può essere trascurata, giacché significa che il Legislatore, ha avuto ben in mente la elementare differenza tra società capitalistiche e società cooperative ed ha, così, discrezionalmente ... deciso di indicarle tutte, ai fini del comma primo, e soltanto le prime, ai fini del comma settimo (che è l'unico qui in rilievo)”*.

2) Valutazioni dell'Autorità

153. Sull'interpretazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 7, lettera d), della legge n. 416 del 1981, risulta di tutta evidenza come tale norma trovi applicazione anche relativamente alle società cooperative. Diversamente, si finirebbe inopinatamente per sostenere che per le società cooperative non sia stato previsto alcun obbligo di comunicazione degli assetti societari delle eventuali persone giuridiche socie della cooperativa medesima. Tale conclusione è priva di fondamento laddove si consideri che i vigenti artt. 2519 e 2522 c.c. consentono ai cooperatori di optare tra i due modelli organizzativi della società per azioni e della società a responsabilità limitata, con la conseguenza di consentire alle persone giuridiche di essere soci di cooperativa. L'art. 2522 c.c. prevede testualmente che *“Alle società cooperative per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata”*. L'elemento distintivo delle società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cooperative rispetto a quello delle società capitalistiche è costituito dallo scopo: mutualistico nel primo caso, lucrativo nel secondo. Peraltro, si può considerare come la norma sia stata formulata quando soci di una società cooperativa potevano essere solo persone fisiche. Per le società costituite nella forma di cooperativa, non sussisteva, pertanto, l'obbligo di comunicare l'elenco dei soci delle società alle quali erano intestate le proprie azioni o quote - ovvero delle società che comunque la controllavano direttamente o indirettamente - in quanto la normativa non prevedeva soci cooperatori persone giuridiche. Alla luce di tali considerazioni, si può ritenere che la disposizione di legge di cui all'art. 1, comma 7, lettera *d*), della legge n. 416 del 1981, sebbene non sia stata oggetto di espressa modifica da parte del legislatore, vada interpretata secondo una lettura sistematica delle norme vigenti di settore.

154. Conclusivamente, con la riforma del diritto societario, approvata con d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, è stata sancita l'applicazione (alternativa) delle norme sulla società per azioni, ovvero di quelle relative alla società a responsabilità limitata, a seconda delle dimensioni della cooperativa. In particolare, a norma dell'art. 2519, comma 2, in caso di cooperativa "con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro", l'atto costitutivo può prevedere "che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata". A seguito dell'abolizione dei regimi di responsabilità illimitata (cfr., al riguardo, l'art. 2518 c.c., e le precedenti formulazioni degli artt. 2513 e 2514), non risulta più necessario ricomprendere nella denominazione sociale l'indicazione "a responsabilità limitata" (art. 2515, comma 1, c.c. nel testo anteriore alla riforma). In altri termini, le disposizioni sulle società capitalistiche, ove compatibili, possono senz'altro applicarsi anche alle società cooperative, soprattutto in ragione del fatto che, a seguito della predetta riforma, possono partecipare alla cooperativa in qualità di soci anche persone giuridiche. Da ciò consegue che ben può la struttura societaria di queste ultime essere assimilabile a quella delle società capitalistiche, a nulla rilevando la diversa natura dello scopo da esse perseguito. Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che gli obblighi di cui alla legge n. 416 del 1981 si applicano anche a quelle società cooperative che rivestono la forma di una società capitalistica, è evidente l'operatività di tali obblighi anche nel caso in esame, in cui Edizioni Riformiste Società Cooperativa - pur perseguendo uno scopo di natura meramente mutualistica - ha, invero, conservato l'assetto proprio di una società capitalistica.

155. Giova, infatti, sottolineare che nell'atto costitutivo del 7 novembre 2001 e nelle modifiche statutarie successivamente intervenute, l'impresa editrice ha sempre fatto rinvio alle norme sulla società a responsabilità limitata (cfr.,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

da ultimo, il verbale di assemblea del 19 dicembre 2007 con il quale è stata modificata la denominazione sociale da “Edizioni Riformiste - Società Cooperativa S.p.A.” a “Edizioni Riformiste - Società Cooperativa”).

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

CONSIDERATO che le società Editoriale Libero s.r.l., Edizioni Riformiste Società Cooperativa, Finanziaria Tosinvest S.p.A., T.H. S.A., SPA di Lantigos S.C.A., la Fondazione San Raffaele, ed i sig.ri Antonio Angelucci e Giampaolo Angelucci non hanno effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che la proprietà della testata “*Opinioni Nuove - Libero Quotidiano*” è riconducibile alla Finanziaria Tosinvest S.p.A.:

- per l’anno 2006 e per l’anno 2007, fino all’acquisizione dell’intera quota di partecipazione da parte di Tosinvest Editoria s.r.l. al capitale sociale della Società di partecipazioni editoriali - S.P.E. - s.r.l. - allora proprietaria della testata - la cui partecipazione di controllo era, in precedenza, detenuta dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A.;
- per l’anno 2008, tramite la società Tosinvest Editoria S.p.A. - già Tosinvest Editoria s.r.l. - (il cui capitale sociale era interamente posseduto dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A. dal 12 novembre 2008) che deteneva il 100% del capitale sociale della Società di partecipazioni editoriali - S.P.E. - s.r.l., come rilevato dal Nucleo Speciale della GdF presso l’Agcom;
- per l’anno 2009 e 2010 direttamente a seguito della fusione per incorporazione della Tosinvest Editoria S.p.A. nella Finanziaria Tosinvest S.p.A., avvenuta in data 1° aprile 2009;

CONSIDERATO che il 16 ottobre 2008 la catena partecipativa si è accorciata per effetto della fusione mediante incorporazione della Società di partecipazioni editoriali - S.P.E. - s.r.l. nella Tosinvest Editoria S.p.A., il cui capitale sociale, pari ad euro 14.000.000,00, risulta interamente posseduto dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A. per effetto dell’acquisizione, dal 12 novembre 2008, dell’intera quota del capitale sociale dalla Tosinvest S.A., come riscontrato dal Nucleo Speciale della GdF presso l’Agcom;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la società Finanziaria Tosinvest S.p.A. risulta controllata dalla società T.H. S.A. - già Tosinvest S.A. - che detiene una partecipazione pari al 93,65% del capitale sociale almeno dall'anno 2006 all'anno 2010;

CONSIDERATO che la proprietà della testata "*Il Nuovo Riformista*" è riconducibile alla Finanziaria Tosinvest S.p.A.:

- per l'anno 2006 e per l'anno 2007 attraverso la partecipazione all'intera quota del capitale sociale di Tosinvest Editoria s.r.l., socio unico della società Ivo Campone s.r.l., quest'ultima controllante la società Edizioni Il Riformista s.r.l. (allora proprietaria della testata), fino all'acquisizione da parte di Tosinvest S.A. dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale di Tosinvest Editoria s.r.l.;
- per l'anno 2008 tramite la società Tosinvest Editoria S.p.A. (il cui capitale sociale era interamente posseduto dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A.) che deteneva il 100% del capitale sociale della Ivo Campone s.r.l., socio unico della Edizioni Il Riformista s.r.l. dal 23 maggio 2008, come rilevato dal Nucleo Speciale della GdF presso l'Agcom;
- per l'anno 2009 e 2010 direttamente a seguito della fusione per incorporazione della Tosinvest Editoria S.p.A. nella Finanziaria Tosinvest S.p.A., avvenuta in data 1° aprile 2009;

CONSIDERATO che il 16 ottobre 2008 la catena partecipativa si è accorciata per effetto della fusione mediante incorporazione della Edizioni Il Riformista s.r.l. e della Ivo Campone s.r.l. nella Tosinvest Editoria S.p.A.;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati acquisiti e della dichiarazione resa dal sig. Roberto Pagnotta, in qualità di Direttore Generale della società Finanziaria Tosinvest S.p.A., al Nucleo Speciale della GdF il presso l'Agcom il 31 marzo 2010, "il beneficiario economico della Tosinvest S.A. è il sig. Antonio Angelucci";

CONSIDERATO che la società SPA di Lantigos S.C.A. (già SPA di Antonio Angelucci S.A.P.A. S.C.A.) risulta controllare, almeno per gli anni 2006 e 2007, la società T.H. S.A.;

CONSIDERATO che le imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa hanno comunicato al Registro la catena partecipativa di diritto, vale a dire quella relativa ai soci che risultano formalmente intestatari delle quote del capitale sociale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che alle imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa non può essere addebitata né l'omessa dichiarazione degli assetti derivanti da controllo di fatto né l'omessa dichiarazione di controllo, essendo tale adempimento previsto per il solo soggetto controllante di ultima istanza, individuato, nel caso di specie, nella persona del sig. Antonio Angelucci;

CONSIDERATO che la Fondazione San Raffaele non risulta, nei fatti, esercitare alcun controllo nei confronti dell'impresa editrice Editoriale Libero s.r.l. pur essendone socio unico, poiché detto controllo è esercitato dalla Finanziaria Tosinvest S.p.A. e, per mezzo di questa, dalla società T.H. S.A., il cui beneficiario economico risulta essere il sig. Antonio Angelucci;

CONSIDERATO che le società Finanziaria Tosinvest S.p.A., T.H. S.A. e SPA di Lantigos S.C.A. non sono tenute a comunicare le acquisizioni di controllo, in quanto collocate ai livelli intermedi della catena di controllo al cui vertice è posto il sig. Antonio Angelucci;

CONSIDERATO che è stato identificato, quale beneficiario ultimo della catena di controllo facente capo alle due imprese editrici, il solo sig. Antonio Angelucci e non anche il sig. Giampaolo Angelucci;

CONSIDERATO che il sig. Antonio Angelucci è la persona fisica collocata al vertice della catena di controllo delle suddette società riconducibili, di fatto, al Gruppo Tosinvest;

RITENUTO, con riferimento alle violazioni accertate in atti, che al vertice della catena di controllo compare con certezza il sig. Antonio Angelucci sulla base di quanto riportato nei prospetti relativi all'assetto azionario di Capitalia S.p.A. (prospetto degli azionisti rilevanti pubblicato dalla Consob, aggiornato al 1° ottobre 2007) laddove la società T.H. S.A. è indicata come società controllata dalla SPA di Antonio Angelucci S.A.P.A. S.C.A., poi SPA di Lantigos S.C.A.;

RITENUTO che, sulla base dei dati acquisiti e della dichiarazione resa dal sig. Roberto Pagnotta, il predetto controllo da parte del sig. Antonio Angelucci perdura almeno fino al marzo 2010;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che la violazione delle norme di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e all'art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché all'art. 21, comma 1, del Regolamento previgente), perdurando ancora oggi, non è soggetta a prescrizione, trattandosi di illecito amministrativo permanente;

RITENUTO che con l'omessa comunicazione al Registro dell'acquisizione del controllo da parte del sig. Antonio Angelucci, risulta violato il principio di trasparenza costituzionalmente garantito;

RITENUTO che la violazione di tali norme si è protratta almeno dall'anno 2006 all'anno 2010 assumendo, in conseguenza, il carattere della "gravità";

RITENUTO di dover determinare a carico del sig. Antonio Angelucci la sanzione pecuniaria nella misura del massimo della sanzione edittale, complessivamente pari ad euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la violazione di omessa comunicazione dell'acquisizione del controllo sulle imprese editrici Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Reformiste Società Cooperativa protrattasi almeno dall'anno 2006 all'anno 2010, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: essa si è protratta per tutto l'arco temporale preso in esame, vale a dire almeno dall'anno 2006 all'anno 2010;
- relativamente alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

al sig. ANTONIO ANGELUCCI, residente in Roma (RM), Via D'Aracoeli n. 4, di pagare la somma di euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di comunicare le situazioni di controllo, previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché dall'art. 21, comma 1, del Regolamento previgente);

ly



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DIFFIDA

il sig. Antonio Angelucci a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

al sig. ANTONIO ANGELUCCI di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT540010000324534801023790, con imputazione al capitolo 2379 capo X del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 63/11/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 63/11/CONS".

L'Autorità si riserva di avviare appropriati procedimenti di natura dichiarativa volti a garantire i principi di trasparenza e pubblicità costituzionalmente previsti.

DISPONE

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione dell'impresa editrice Editoriale Libero s.r.l. di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP;

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione dell'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP;

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione della Fondazione San Raffaele di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione della società Finanziaria Tosinvest S.p.A. di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP;

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione della società T.H. S.A. di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP;

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione della società SPA di Lantigos S.C.A. di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP;

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione del sig. Giampaolo Angelucci di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 9 febbraio 2011

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola